

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 15 al 21 novembre 2012)

INDICE

ADERENTI: sulla fondazione Mazzali di Mantova (4-07597) (risp. RICCARDI, <i>ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione</i> )	Pag. 6173	sull'indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri in Svizzera (4-08368) (risp. FORNERO, <i>ministro del lavoro e politiche sociali</i> )	6185
ARMATO: sulle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nelle istituzioni campane (4-05185) (risp. RUPERTO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	6176	CAFORIO, BELISARIO: sulla bonifica del mar Adriatico dai residui bellici della seconda guerra mondiale (4-08041) (risp. DI PAOLA, <i>ministro della difesa</i> )	6190
sulle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nelle istituzioni campane (4-05374) (risp. RUPERTO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	6177	CASSON: sulla gestione delle aree dell'arsenale di Venezia (4-08475) (risp. DI PAOLA, <i>ministro della difesa</i> )	6194
sulle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nelle istituzioni campane (4-06529) (risp. RUPERTO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	6178	COSTA: sulla data di inizio dell'anno scolastico 2012/2013 (4-08189) (risp. PROFUMO, <i>ministro dell'istruzione, università e ricerca</i> )	6198
ARMATO ed altri: sulle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nelle istituzioni campane (4-07931) (risp. RUPERTO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	6180	FLERES: sul rischio di chiusura dell'istituto comprensivo "Giovanni Verga" di Raddusa (Catania) (4-06763) (risp. PROFUMO, <i>ministro dell'istruzione, università e ricerca</i> )	6199
BUTTI: sull'esclusione dei docenti in possesso del diploma ISEF da un concorso per dirigenti scolastici (4-05707) (risp. PROFUMO, <i>ministro dell'istruzione, università e ricerca</i> )	6183	GIAMBRONE ed altri: sulla situazione delle iscrizioni di un liceo scientifico di Potenza (4-07639) (risp. PROFUMO, <i>ministro dell'istruzione, università e ricerca</i> )	6201
		LANNUTTI ed altri: sulla restituzione da parte dei pensionati della quattordicesima mensi-	

<p>lità percepita indebitamente nel 2009 (4-08228) (risp. FORNERO, <i>ministro del lavoro e politiche sociali</i>)</p>	6205	<p>PAPANIA, CRISAFULLI: sull'eventuale chiusura del Dipartimento militare di medicina legale di Palermo (4-08373) (risp. DI PAOLA, <i>ministro della difesa</i>)</p>	6215
<p>LEGNINI: sull'attribuzione del premio di maggioranza nelle elezioni comunali (4-07799) (risp. RUPERTO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)</p>	6209	<p>PEDICA: sull'inchiesta relativa ai "punti verdi Qualità" del Comune di Roma (4-07344) (risp. RUPERTO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)</p>	6219
<p>MASCITELLI, BELISARIO: sull'attribuzione del premio di maggioranza nelle elezioni comunali (4-08166) (risp. RUPERTO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)</p>	6210	<p>PEDICA, BIONDELLI: sulla riorganizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4-07518) (risp. FERRARA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)</p>	6222
<p>PALMIZIO: sull'autorizzazione alla proroga in servizio per un dirigente scolastico (4-07934) (risp. PROFUMO, <i>ministro dell'istruzione, università e ricerca</i>)</p>	6214	<p>PIGNEDOLI ed altri: sulla soppressione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (Enam) (4-07892) (risp. PROFUMO, <i>ministro dell'istruzione, università e ricerca</i>)</p>	6226

---

ADERENTI. - *Al Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione.* - Premesso che la fondazione *onlus* mons. Arrigo Mazzali, Istituti geriatrici di Mantova, è una fondazione di diritto privato, costituita a seguito della trasformazione del precedente Ipab - istituto di pubblica assistenza e beneficenza, regolarmente accreditata dalla Regione Lombardia, che svolge attività di ospitalità e di assistenza socio sanitaria a favore di anziani;

premessò altresì che, per quanto risulta all'interrogante:

la fondazione Mazzali ha presentato, entro il termine fissato dall'avviso (termine finale il 13 luglio 2011), domanda per l'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 9, comma 1, lettera *c*), della legge n. 53 del 2000, oggetto dell'avviso di finanziamento relativo all'anno 2011, relativo al progetto "Parsifal - Progetto armonizzazione situazioni famiglia lavoro: le esigenze continuano". Tali finanziamenti sono destinati a promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro;

la domanda è stata corredata da un'ampia documentazione, predisposta entro i rigidi limiti dimensionali imposti dalla modulistica predisposta a tal fine dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ma comunque idonea ad integrarne compiutamente il contenuto;

detta documentazione comprende tra l'altro l'elenco dei destinatari, redatto in conformità dell'esito dei questionari, compilati dai dipendenti della Fondazione, volti ad individuare le esigenze di vita e di lavoro dei medesimi e le azioni di sostegno più opportune al fine di soddisfare le esigenze stesse, nonché il relativo piano finanziario;

il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la nota in data 13 gennaio 2012, ha comunicato alla fondazione la non ammissibilità al finanziamento del progetto presentato. La domanda presentata dalla fondazione Mazzali, infatti, risultava avere ottenuto 49 punti, mentre per essere ammessi al finanziamento era necessario raggiungere un punteggio di 50 punti;

la fondazione Mazzali, con istanza di accesso agli atti in data 14 febbraio 2012, ha chiesto di prendere visione ed estrarre copia degli atti di gara, relativi al finanziamento, ed in particolare di prendere visione dei verbali della commissione tecnica di cui all'art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2010, n. 277, e di ogni altro atto relativo alla valutazione della domanda presentata;

il Dipartimento per le politiche della famiglia, con comunicazione di posta certificata in data 15 marzo 2012, trasmetteva alla fondazione Mazzali copia della scheda di preistruttoria, copia della scheda di valutazione, nonché copia del resoconto verbale della Commissione di valutazione;

il decreto 23 dicembre 2011 del Ministro in indirizzo recante l'approvazione della graduatoria, non è stato invece inviato alla fondazione, che solo nei giorni scorsi ha potuto prenderne visione sul sito *web* dell'amministrazione;

considerato che:

la Commissione giudicatrice ha assegnato al progetto presentato dalla fondazione Mazzali un punteggio di punti 49 e, di conseguenza, ha negato al progetto stesso l'ammissione al finanziamento, dal momento che i punti richiesti per essere ammessi sono 50. Il progetto risulta infatti inserito nella graduatoria di cui all'allegato C al decreto ministeriale citato, relativi ai progetti non ammissibili a finanziamento;

come si evince dalla scheda di valutazione, però, i punti attribuiti dalla Commissione giudicatrice al progetto della fondazione, sommando i punti relativi ai singoli criteri di valutazione, sono complessivamente 57. Si tratta dunque di un punteggio di molto superiore a quello minimo, necessario per essere ammessi al finanziamento e non si spiega la ragione per la quale il citato punteggio di 57 punti sia stato tramutato in un punteggio di 49. Infatti, gli atti di gara non contengono alcun riferimento che legittimi possibili interventi correttivi sul punteggio complessivo o su singole componenti di esso, né tanto meno spiegano come, a quali condizioni, entro quali limiti ed in virtù di quali considerazioni tali interventi potessero venire effettuati. Il che rende la riduzione priva di qualsivoglia fondamento giuridico e perciò palesemente illegittima;

conseguentemente la fondazione, in data 10 maggio 2012, ha avanzato ricorso straordinario al Capo dello Stato;

atteso che ne consegue che il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria e tutti i restanti atti risultano illegittimi anche per violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, dato che non contengono nemmeno un'ombra di motivazione, che valga a dare almeno in parte contezza dei criteri utilizzati dalla Commissione giudicatrice al fine di operare la contestata riduzione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di attivarsi al fine di riconsiderare la valutazione del progetto della fondazione *on-lus* mons. Arrigo Mazzali, Istituti geriatrici di Mantova, al fine di ammettere quest'ultima ai finanziamenti destinati a promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro.

(4-07597)

(31 maggio 2012)

RISPOSTA. - Dalle informazioni acquisite dagli uffici del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri risulta quanto segue.

La fondazione *onlus* monsignor Arrigo Mazzali - istituti geriatrici di Mantova ha presentato un progetto a valere sull'articolo 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, per la scadenza del 13 luglio 2011.

Il Dipartimento per le politiche della famiglia, in data 13 gennaio 2012, con nota prot. n. DIPOFAM 0000207, ha comunicato la non ammissibilità al finanziamento richiesto per il progetto "Parsifal".

A seguito di tale comunicazione, la fondazione ha presentato istanza di accesso agli atti in data 14 febbraio 2012 (recante il protocollo n. DIPOFAM 000845 del 28 febbraio). A tale istanza di accesso, è stato dato riscontro con due successive note del Dipartimento: la prima in data 6 marzo 2012 (prot. n. DIPOFAM 0000906) e la seconda in data 15 marzo 2012 (prot. n. DIPOFAM 0001071), con le quali si è data risposta alle richieste avanzate dalla fondazione.

Gli uffici riferiscono che il decreto di approvazione della graduatoria, in data 23 dicembre 2011, e i relativi allegati, non sono stati inoltrati in occasione dell'accesso agli atti, in quanto pubblicati sul sito del Dipartimento fin dal 18 gennaio 2012, come preventivamente dichiarato nella nota di comunicazione di non ammissibilità al finanziamento.

Dagli atti risulta che il progetto ha riportato, a seguito di esame da parte della commissione giudicatrice, un punteggio pari a 49 e, pertanto, non è stato ammesso a valutazione, essendo la soglia di ammissibilità pari a 50 punti.

Come riportato, risulta che la somma matematica dei punteggi attribuiti al progetto era, effettivamente, pari a 57 punti, ma tale punteggio è stato ridotto a 49 sulla base di quanto esplicitato negli atti di gara e, in particolare, nell'avviso di finanziamento relativo all'anno 2011, articolo 4, comma 3, che recita: "I progetti possono essere ammessi a rimborso totale o parziale degli oneri connessi alla loro attuazione, in base a quanto previsto dall'articolo 18 del Regolamento. L'ammissione parziale è limitata ai casi in cui le decurtazioni non pregiudichino la coerenza complessiva dell'intervento".

Gli uffici riferiscono che è stato dato atto del percorso logico seguito per determinare il suddetto punteggio, tanto nella scheda di valutazione relativa al progetto, quanto nella nota con cui è stato comunicato l'esito negativo dell'esame da parte della commissione, nel pieno rispetto dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990: "Il progetto consegue un punteggio di 49 e, pertanto, non è ammesso a finanziamento. Infatti, a seguito dell'esame effettuato dalla Commissione in sede di valutazione, la stessa ri-

tiene che il progetto necessiti di tali e tante modifiche da non mantenere una sua coerenza interna".

Come riferito, risulta che la fondazione, in data 18 maggio 2012, ha depositato un ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Al riguardo, il Dipartimento per le politiche della famiglia, il 23 ottobre, ha depositato al Consiglio di Stato la relazione che è stata da controfirmata dal Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione.

Considerato quanto sopra, allo stato degli atti, si ritiene di non poter riconsiderare la valutazione del progetto "Parsifal" presentato dalla fondazione *onlus* monsignor Arrigo Mazzali.

*Il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione*

RICCARDI

(14 novembre 2012)

---

ARMATO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 4 maggio 2011, l'interrogante ha presentato un'interrogazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno per chiedere al Governo di riferire sulla grave emergenza criminalità che sta colpendo importanti istituzioni nella Provincia di Napoli e Campania, in relazione agli ultimi arresti, del 3 maggio 2011, che hanno messo in luce un inquietante intreccio tra criminalità organizzata ed alcuni candidati del centrodestra;

gli arrestati risulterebbero tutti affiliati al *clan* Polverino, potente organizzazione criminale radicata a nord di Napoli e oggetto di un'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli dalla quale emergerebbero traffici illegali, intestazione fittizia di beni, droga, *racket* di appalti, voto di scambio e *business* dei rifiuti;

tra gli arrestati due candidati al Comune di Quarto, Armando Chiaro, consigliere comunale uscente, capogruppo del Popolo della libertà, referente politico di Luigi Cesaro, candidato capolista per il Popolo della libertà, e Salvatore Camerlingo, iscritto al Popolo della libertà, nella lista "Noi Sud", mentre sfuggito agli arresti e tutt'ora latitante risulta l'imprenditore Nicola Imbriani;

secondo le notizie che si apprendono dalla stampa, quest'ultimo sarebbe sotto controllo degli inquirenti dal 2007 per presunti legami con il *clan* dei Polverino;

dalle notizie apprese dalla stampa risulterebbe che l'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli sul potente *clan* camorristico avrebbe fatto emergere nuovi elementi. In particolare, tra il materiale raccolto

dagli inquirenti risulterebbero recenti intercettazioni telefoniche tra il candidato del Popolo della libertà, Armando Chiaro, agli arresti dal 3 maggio 2011, e il Presidente della Provincia aventi ad oggetto la strategia politica da adottare per il rinnovo del consiglio comunale di Quarto;

per la precisione, da dette intercettazioni tra il Presidente della Provincia e il candidato Armando Chiaro, emergerebbe la volontà dei vertici del Popolo della libertà- il coordinatore regionale Nicola Cosentino e lo stesso Cesaro, entrambi estranei all'inchiesta sul *clan* dei Polverino - di investire del ruolo di promotore di "Noi Sud", l'imprenditore Nicola Imbriani e di inserire lo stesso partito «Noi Sud» nella coalizione flegrea il cui *leader* è Armando Chiaro;

da notizie di stampa più recenti, le dette intercettazioni avrebbero come oggetto non solo l'investitura di Nicola Imbriani a promotore del partito "Noi Sud", ma anche il commissariamento dell'Istituto autonomo case popolari (IACP) e l'intenzione di nominare lo stesso Imbriani tra i vice commissari,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali atti di propria competenza intenda adottare, con la massima urgenza, per appurare che le istituzioni della provincia di Napoli e della Campania siano estranee a collusioni con organizzazioni criminali;

quali siano le sue determinazioni in proposito e quali misure intenda adottare per verificare che le elezioni del 15 e 16 maggio 2011 si siano svolte senza condizionamenti da parte della criminalità organizzata;

se intenda relazionare, al più presto, sugli esiti di tali verifiche.

(4-05185)

(17 maggio 2011)

ARMATO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 4 maggio 2011, l'interrogante ha presentato un'interrogazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno per chiedere al Governo di riferire sulla grave emergenza criminalità che sta colpendo importanti istituzioni nella provincia di Napoli e nella Campania, in relazione agli ultimi arresti, del 3 maggio 2011, che hanno messo in luce un inquietante intreccio tra criminalità organizzata ed alcuni candidati del centrodestra;

gli arrestati risulterebbero tutti affiliati al *clan* Polverino, potente organizzazione criminale radicata a nord di Napoli e oggetto di un'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli dalla quale emergerebbero

traffici illegali, intestazione fittizia di beni, droga, *racket* di appalti, voto di scambio e *business* dei rifiuti;

tra gli arrestati due candidati al Comune di Quarto (Napoli) per le elezioni amministrative del maggio 2011, Armando Chiaro, consigliere comunale uscente, capogruppo del Popolo della libertà, candidato capolista per il Popolo della libertà, e Salvatore Camerlingo, iscritto al Popolo della libertà, nella lista "Noi Sud", mentre sfuggito agli arresti e tutt'ora latitante risulta l'imprenditore Nicola Imbriani;

secondo le notizie che si apprendono dalla stampa, quest'ultimo sarebbe sotto controllo degli inquirenti dal 2007 per presunti legami con il *clan* Polverino;

a seguito delle suddette elezioni, il candidato Armando Chiaro è stato eletto a Quarto ottenendo un largo consenso;

in data 17 maggio 2011, l'interrogante ha presentato un ulteriore atto di sindacato ispettivo per chiedere al Governo di verificare che le elezioni del 15 e 16 maggio 2011 si siano svolte senza condizionamenti da parte della criminalità organizzata, soprattutto a seguito delle intercettazioni denunciate dagli inquirenti locali tra il candidato - poi eletto- Armando Chiaro e il Presidente della Provincia di Napoli Luigi Cesaro, aventi ad oggetto, secondo quanto si apprende dai giornali, "trattative politiche relative a nomine, commissariamenti e l'Istituto autonomo case popolari (IACP)";

in particolare dette intercettazioni riguarderebbero non solo l'investitura di Nicola Imbriani (attualmente latitante per presunti contatti con il *clan* Polverino) a promotore del partito "Noi Sud", ma anche il commissariamento dell'IACP e l'intenzione di nominare lo stesso Imbriani tra i vice commissari,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali atti di propria competenza intenda adottare, con la massima urgenza, per appurare che le istituzioni della provincia di Napoli e della Campania siano estranee a collusioni con organizzazioni criminali;

se non ritenga doveroso, utile e urgente attivarsi con iniziative di propria competenza per avviare le procedure per lo scioglimento del Consiglio comunale di Quarto.

(4-05374)

(9 giugno 2011)

ARMATO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:



il recente sequestro di beni, riconducibili al *clan* camorristico dei Polverino, portato a termine, lo scorso 23 dicembre 2011, nelle zone di Quarto, Marano, Forio d'Ischia e Fuorigrotta (tutti centri del napoletano), per un valore di oltre 27 milioni di euro, riapre nuovi e inquietanti scenari sulla grave questione del legame tra camorra, politica e affari nel comune di Quarto (Napoli);

tale provvedimento cautelare segue il *blitz* del 3 maggio 2011, che aveva portato, sempre a Quarto e sempre per presunte collusioni con il *clan* dei Polverino, a 39 arresti e al sequestro di beni per un valore di circa un miliardo di euro. Tra gli arrestati, anche Armando Chiaro, capolista del Popolo della libertà alle elezioni per il rinnovo del Comune di Quarto, eletto in consiglio con ben 385 preferenze nonostante l'arresto e poi per questo sospeso dal Prefetto;

secondo notizie di stampa, il recente sequestro avvenuto alla vigilia delle festività natalizie sarebbe stato eseguito nell'ambito delle indagini, coordinate dalla Direzione investigativa antimafia, a carico di 27 soggetti presunti affiliati al *clan* Polverino aventi la materiale disponibilità di numerosi beni mobili e immobili, grazie anche alle determinanti rivelazioni di Roberto Perrone, il collaboratore di giustizia, che prima del suo pentimento controllava gran parte degli affari dei Polverino relativi a investimenti nel settore edile;

sempre secondo la stampa quotidiana, Roberto Perrone, in un recentissimo interrogatorio, avrebbe fatto il nome di un attuale consigliere comunale, con il quale in passato avrebbe fatto investimenti immobiliari per il *clan* dei Polverino e la cui identità non sarebbe stata resa nota perché secretata dai magistrati della DIA;

da recenti notizie di stampa, pubblicate nei giorni scorsi, risulterebbe, altresì, il coinvolgimento nella vicenda anche di esponenti politici di rilievo provinciale e regionale;

la maxi inchiesta condotta dai magistrati della DIA e dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli ha disvelato la potente e ramificata organizzazione del *clan* camorristico dei Polverino, capace di estendere le sue attività dall'importazione di droga, all'imprenditoria edile, al comparto alimentare fino agli investimenti nel settore turistico ed alberghiero sviluppato soprattutto in Spagna. E proprio a Barcellona, infatti, sarebbe stata più volte segnalata la presenza del capo della cosca, Giuseppe Polverino, ricercato e latitante dal *blitz* dello scorso 3 maggio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali misure necessarie ed urgenti intenda assumere per verificare se l'amministrazione comunale di Quarto sia tutt'ora a rischio di collusioni con la malavita organizzata e, qualora risulti fondato tale pericolo, se non ritenga opportuno inviare al più presto la commissione d'accesso.

(4-06529)

(10 gennaio 2012)

ARMATO, DE SENA, CHIAROMONTE, CECCANTI, BIONDELLI, MONGIELLO, MARITATI, LANNUTTI, GARAVAGLIA Mariapia. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

secondo le notizie riportate da numerose agenzie di stampa, nel corso della mattinata del 9 luglio 2012, i carabinieri di Napoli hanno compiuto una serie di perquisizioni nell'ambito di un'inchiesta, denominata Quarto connection, su sospette infiltrazioni del *clan* camorristico Polverino nel Comune di Quarto (Napoli);

le perquisizioni sono state effettuate non solo negli uffici del Comune di Quarto, ma anche nella casa del sindaco Massimo Carandente Giarusso, e in quella di alcuni consiglieri comunali e imprenditori per verificare se siano state esercitate pressioni da parte della camorra su scelte urbanistiche effettuate dall'amministrazione comunale;

l'operazione, condotta dai carabinieri di Napoli e coordinata dai magistrati Ardituro, Del Gaudio e Ribera, rientra nell'ambito di un'inchiesta più ampia che la Direzione distrettuale antimafia di Napoli sta svolgendo da anni per accertare l'intreccio tra mafia e politica nel Comune di Quarto;

considerato che:

sulla grave emergenza del rapporto mafia e politica nella provincia di Napoli e in Campania e, in particolare, sulle vicende del Comune di Quarto, la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo ha già presentato nei mesi scorsi ripetute interrogazioni parlamentari, ponendo la questione anche nella competente Commissione bicamerale d'inchiesta sul fenomeno della mafia;

come confermano le vicende sopra riferite, le cronache giudiziarie, la stampa e anche i lavori condotti nella Commissione bicamerale, la mafia, e nel territorio campano la camorra, vive intrecciando relazioni con i poteri, con i soldi pubblici e quindi anche con la politica;

appare necessario mettere al riparo le istituzioni da ogni tipo di collusione con la criminalità organizzata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali misure necessarie ed urgenti intenda assumere per verificare se l'amministrazione comunale di Quarto sia tuttora a rischio di collusioni con la malavita organizzata e, qualora risulti fondato tale pericolo, se non ritenga opportuno inviare al più presto la commissione d'accesso.

(4-07931)

(11 luglio 2012)

RISPOSTA.<sup>(\*)</sup> - Si risponde congiuntamente alle interrogazioni 4-5185, 4-05374, 4-06529 e 4-07931 con le quali viene chiesto quali azioni siano state poste in essere per evitare possibili condizionamenti da parte della criminalità organizzata al libero esercizio del voto nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, nella provincia di Napoli e quali misure necessarie il Ministero intenda assumere nei confronti dell'amministrazione comunale di Quarto, sempre nella stessa provincia.

Preliminarmente, il Ministero, per il tramite della Prefettura di Napoli, segue con grande attenzione le vicende, e che la problematica è stata oggetto di specifico approfondimento in occasione di appositi comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica.

In particolare nel corso dei vari comitati è stato deciso di intensificare le attività di monitoraggio ed info-investigative da parte delle Forze dell'ordine in modo da prevenire il verificarsi di qualsiasi situazione che potesse incidere nella libera espressione del voto.

Nei Comuni della provincia di Napoli, interessati alla tornata elettorale per l'elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale, sono stati disposti mirati servizi volti sia alla prevenzione che alla repressione di eventuali turbative.

Nell'ambito delle attività preparatorie connesse alle consultazioni amministrative, la Prefettura di Napoli ha disposto un controllo circa l'insussistenza in capo ai candidati, ammessi alle elezioni amministrative, delle cause ostative di cui all'art. 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per garantire che le operazioni elettorali si svolgessero in un clima di massima trasparenza, scevro da qualsiasi forma di condizionamento o di inquinamento.

Gli accertamenti affidati alle Forze dell'ordine hanno portato alla cancellazione dalle liste di 5 candidati consiglieri per il Comune capoluogo per i quali erano emersi elementi di controindicazione.

La stessa Prefettura ha impartito disposizioni volte a richiamare l'attenzione di amministratori e presidenti di seggio sul rigoroso rispetto della normativa vigente in materia elettorale, in particolare sono state invita-

---

<sup>(\*)</sup> Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle quattro interrogazioni sopra riportate.

te le amministrazioni comunali al rispetto delle disposizioni relative alle modalità di aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale.

Inoltre, per evitare una possibile duplicazione del voto da parte dei rappresentanti di lista, sono state diramate apposite disposizioni ai presidenti di seggio.

Anche le vicende che investono l'amministrazione comunale di Quarto, seguite con grande attenzione dal Ministero, sono state oggetto di approfondimento in diverse riunioni tecniche di coordinamento interforze presso la Prefettura di Napoli.

Il 9 luglio 2012, il nucleo investigativo del comando provinciale dei Carabinieri di Napoli ha dato esecuzione a un decreto di perquisizione nei confronti di 20 persone e contestualmente ha notificato 4 informazioni di garanzia, emessi dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Napoli, nei confronti di affiliati e fiancheggiatori del *clan* "Polverino", ritenuti responsabili di concorso esterno in associazione mafiosa, abuso d'ufficio, corruzione e falsità in atti pubblici con l'aggravante del metodo mafioso.

Le perquisizioni hanno riguardato la casa comunale e le abitazioni private di alcuni amministratori, tra cui anche quella del Sindaco.

Nella riunione tecnica di coordinamento interforze del 17 luglio si è convenuto sulla sussistenza di elementi sufficienti per chiedere l'esercizio dei poteri d'accesso, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 629 del 1982 presso il Comune di Quarto. Il 31 luglio è stata nominata, quindi, una commissione d'indagine per una verifica della sussistenza di eventuali fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata nell'ambito di quell'amministrazione.

I lavori della Commissione sono tuttora in corso.

Pochi giorni prima, il 10 luglio, il Sindaco di Quarto aveva rassegnato le dimissioni dalla carica che hanno provocato lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina del commissario straordinario.

Per quanto attiene alla vicenda del neoeletto consigliere comunale sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, si osserva che il Prefetto di Napoli, con decreto del 27 giugno 2011, aveva accertato la sussistenza della causa di sospensione di diritto alla carica.

Il Consiglio comunale di Quarto, nel prendere atto del provvedimento del Prefetto, aveva provveduto alla surroga con il primo dei non eletti.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

RUPERTO

(9 novembre 2012)

BUTTI. - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

la legge n. 136 del 2002, recante "Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze delle attività motorie e sportive", rischia di essere completamente disattesa;

il 15 luglio 2011 il Ministero in indirizzo ha pubblicato il bando di concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, ma sembra che gli insegnanti di educazione fisica vengano esclusi;

infatti, riguardo alla validità del diploma ISEF, il Ministero, nella nota esplicativa in merito al suddetto concorso pubblicata sul sito *Internet* ministeriale, specifica che sono intervenute sentenze del Consiglio di Stato, secondo le quali è priva di fondamento l'equiparazione del diploma ISEF al diploma di laurea;

con la legge n. 136 del 2002, è stata riconosciuta l'equiparazione tra il diploma ISEF e la laurea (triennale) in Scienze motorie; le sentenze n. 3528/2006 e n. 209/2008 del Consiglio di Stato hanno, tuttavia, sostanzialmente svuotato di valore il riconoscimento di cui alla legge n. 136 del 2002 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi e all'esercizio delle attività professionali, ritenendo che la legge n. 136 non abbia avuto effetto ricognitivo dell'equiparazione predetta, e che comunque la laurea triennale non sia sufficiente per la partecipazione ai pubblici concorsi per i quali sia richiesta la "laurea" (ad esempio, a quelli per dirigente scolastico), statuendo che, ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136, tale diploma equivale a laurea triennale e non già quadriennale, magistrale o equivalente;

per la partecipazione al concorso di dirigente scolastico, secondo la nota ministeriale risulterebbe necessario che coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in Scienze motorie e sportive conseguano un'apposita laurea specialistica oggi denominata laurea magistrale;

tale orientamento espresso dal Ministero, risulta in contraddizione con quanto previsto dal bando di concorso pubblicato nel 2009 per personale ispettivo, di grado superiore rispetto a quello di dirigente scolastico; in tale occasione, infatti il bando non conteneva nessuna norma restrittiva nei confronti dei docenti ISEF;

inoltre, a livello sostanziale, sono proprie dell'insegnante di educazione fisica tutte le caratteristiche e le prerogative di qualsiasi altro insegnante; risulterebbe, pertanto, alquanto scorretto impedirne la partecipazione a concorsi di ruolo superiore,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'incomprensibile orientamento che emergerebbe dal bando di concorso per dirigenti scolastici;

se non ritenga opportuno intervenire affinché si eviti l'esclusione *a priori* dei docenti di educazione fisica dalla partecipazione al suddetto concorso, confermando, in tal modo, l'equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in Scienze delle attività motorie e sportive.

(4-05707)

(27 luglio 2011)

RISPOSTA. - Ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001 al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento dei dirigenti scolastici è ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia maturato una certa anzianità di servizio (precisamente 7 anni di effettivo servizio dopo la nomina in ruolo) e che sia in possesso di laurea nei rispettivi settori formativi.

Con la riforma dei titoli e dei corsi di studio universitari (decreto ministeriale n. 509 del 1999, come modificato dal decreto ministeriale n. 270 del 2004) la laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici prevalenti è stata sostituita dalla laurea specialistica (ora laurea magistrale) che viene conseguita al termine di un percorso di durata biennale dopo il primo triennio di studi, ad esito del quale l'università rilascia la laurea di primo livello.

Conformemente a quanto stabilito da tali disposizioni, il bando del concorso ha previsto l'ammissione alle prove selettive del personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche statali che sia in possesso della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base al precedente ordinamento.

Per quanto riguarda gli aspiranti con diploma ISEF, il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 3528/2006 e n. 209/2008, ha chiarito come la legge n. 136 del 2002, nel prevedere l'equiparazione del suddetto diploma alle lauree afferenti alla classe 33 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000, ne abbia sancito l'equiparazione alla laurea di primo livello in scienze motorie e non già alla laurea magistrale.

Pertanto il Ministero, ritenendo di dover condividere l'interpretazione fornita dal Consiglio di Stato, ha considerato il diploma ISEF titolo non sufficiente per la partecipazione proprio in quanto equiparato alla laurea triennale.

Riguardo alla circostanza che l'esclusione dei docenti in possesso del diploma ISEF si porrebbe in contraddizione con quanto previsto dal bando per il reclutamento del personale ispettivo, nel quale non sarebbe disposta alcuna norma restrittiva nei confronti dei docenti in questione, si osserva che tale differenza di trattamento non sussiste poiché sono state adottate regole analoghe a quelle previste per il concorso a dirigente scolastico: l'articolo 2 del bando ha prescritto infatti per l'ammissione i medesimi titoli

di studio necessari per il concorso a dirigente scolastico, vale a dire il diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento e la laurea specialistica.

*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

PROFUMO

(15 novembre 2012)

BUTTI. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

i lavoratori italiani frontalieri in Svizzera sono più di 50.000 e sono sempre stati visti come una risorsa per l'economia locale;

i lavoratori italiani frontalieri, che nei periodi di crisi economica sono più a rischio dei lavoratori residenti in Svizzera, hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 5 giugno 1997, n.147, che stabilisce tra le altre cose che sia lo Stato di residenza, dunque l'Italia, a farsi carico del pagamento dell'indennità di disoccupazione;

nello specifico, i lavoratori frontalieri sono assoggettati ad una trattenuta mensile sul salario ricevuto in Svizzera che viene poi, in parte, trasferita dalla Svizzera all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), su una contabilità separata, destinata al pagamento dell'indennità di disoccupazione. Una disposizione contenuta negli accordi bilaterali tra Svizzera e Unione europea ha previsto che, a partire dal 1° giugno 2009, la Svizzera non è più tenuta a versare all'Italia i contributi per la disoccupazione, anche se tali contributi continueranno ad essere trattenuti ai frontalieri sulla busta paga svizzera;

anche dopo l'interruzione del trasferimento dei versamenti da parte della Svizzera, le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori frontalieri continueranno ad essere garantite in Italia ai sensi della legge n. 147 del 1997, che stabilisce il pagamento dell'indennità speciale di disoccupazione fino all'esaurimento del fondo giacente nella gestione separata dell'INPS che, ad oggi, ammonta a circa 380 milioni di euro;

alla luce di questa situazione, per salvaguardare le finalità del Fondo speciale giacente presso l'Inps l'interrogante ha presentato un disegno di legge, atto Senato 2112, recante "Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro", che al momento è all'esame dell'11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) del Senato;

ad inizio di settembre l'Inps di Como ha bloccato il versamento dell'indennità di disoccupazione ad alcuni frontalieri, a causa dell'applica-

zione del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e del regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, che, secondo l'Inps, andrebbe a sospendere l'applicazione della legge n. 147 del 1997;

tale situazione ha messo in allarme i lavoratori frontalieri ed i sindacati che hanno intrapreso iniziative volte a chiedere lo sblocco del pagamento delle indennità per i lavoratori frontalieri disoccupati;

la direzione regionale Inps ha adottato come soluzione provvisoria quella di indicare alle sedi provinciali di erogare la disoccupazione ordinaria;

tali misure provvisorie applicate dalle sedi provinciali dell'Inps non soddisfano né lavoratori né sindacati, che spiegano come in questo modo l'indennità di disoccupazione si ridurrà del 20-25 per cento, e diminuirà il periodo di applicazione da 12 a 8 mesi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle misure adottate dalle sedi provinciali dell'Inps circa l'erogazione dell'indennità di disoccupazione dei frontalieri;

se non ritenga opportuno sollecitare la direzione centrale dell'Inps ad offrire un quadro normativo di riferimento chiaro sulla questione, ripristinando la corretta applicazione della legge n. 147 del 1997;

se il Governo non ritenga opportuno, altresì, attivarsi al fine di sollecitare l'esame, e l'eventuale approvazione, dei disegni di legge sulla materia giacenti in Senato, tra cui l'atto Senato 2112 a prima firma dell'interrogante.

(4-08368)

(9 ottobre 2012)

RISPOSTA. - I rapporti tra Italia e Svizzera in materia previdenziale sono stati regolati, dal 2002, dall'accordo UE-Svizzera ALCP, accordo sulla libera circolazione delle persone, che prevede l'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Proprio per venire incontro alle esigenze dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, il Governo italiano ottenne di mantenere in vigore, per un periodo di 7 anni, il precedente accordo bilaterale che prevedeva la retrocessione dei contributi di disoccupazione versati in Svizzera e l'erogazione di prestazioni di disoccupazione *ad hoc* da parte dell'Inps.



Allo scadere dei 7 anni, nonostante le richieste, anche a livello politico, da parte italiana e, infine, anche congiuntamente con il Governo francese, la parte svizzera non ha ritenuto di prorogare la validità degli accordi bilaterali.

Pertanto, nei rapporti tra Italia e Svizzera attualmente si applicano i regolamenti comunitari in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004 come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009 e regolamento (CE) di applicazione n. 987 del 16 settembre 2009 relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale), e la disciplina delle indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri è contenuta nell'articolo 65 e seguenti del regolamento (CE) n. 883/2004.

Al paragrafo 5 di detto articolo viene previsto che il disoccupato, già frontaliere, ha diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico dello Stato di residenza e le stesse devono essere corrisposte dall'istituzione competente di tale Stato come se, nel corso della sua ultima attività lavorativa, il lavoratore fosse stato soggetto alla legislazione dello Stato di residenza. Il lavoratore deve, quindi, soddisfare le condizioni richieste dalla legislazione del Paese di residenza per conseguire il diritto alle prestazioni di disoccupazione.

Per accertare se tali condizioni siano soddisfatte, l'istituzione del Paese di residenza tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Paese, considerandoli come periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione da essa applicata a prescindere dalla circostanza che l'interessato risulti già assicurato nel quadro di tale legislazione.

Quanto al rimborso tra istituzioni, esso è finalizzato ad una più equa ripartizione degli oneri tra lo Stato di residenza che, pur non avendo incassato contributi, è tenuto ad erogare le prestazioni, e lo Stato di ultima occupazione che, pur avendo incassato i contributi, non eroga le relative prestazioni. In assenza di accordi in deroga, sempre previsti dall'articolo 65, l'istituzione dello Stato di residenza chiede il rimborso delle prestazioni per disoccupazione all'istituzione dello Stato alla cui legislazione l'interessato era stato da ultimo soggetto in relazione all'attività lavorativa svolta.

L'istituzione che richiede il rimborso deve indicare i dati identificativi del soggetto, l'importo delle prestazioni erogate durante il periodo di 3 o 5 mesi ed il periodo durante il quale esse sono state erogate.

La regolazione finanziaria è effettuata tramite gli organismi di collegamento degli Stati.

Dal 1° gennaio 2013, anche ai lavoratori frontalieri rimasti disoccupati in Svizzera si applicherà il nuovo sussidio di disoccupazione (Aspi, assicurazione sociale per l'impiego) istituito dall'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita". Si tratta di un'assicurazione riconosciuta ai lavoratori (anche apprendisti o soci in cooperative) che hanno perso involontariamente la propria occupazione e possono far valere almeno

2 anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nei 2 anni precedenti all'inizio della disoccupazione.

L'importo della prestazione è calcolato in rapporto alla retribuzione lorda percepita dal lavoratore negli ultimi 2 anni ed è pari al 75 per cento della retribuzione mensile di riferimento se questa non supera, nel 2013, 1.180 euro mensili ed è pari al 75 per cento di 1.180 euro, più il 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e i 1.180 euro, se la retribuzione mensile è superiore a tale importo. L'importo massimo erogabile è pari a 1.119,32 mensili.

A seconda dell'anno in cui avviene il licenziamento e dell'età del lavoratore, l'Aspi ha differenti durate massime legali: per lavoratori di età inferiore a 50 anni nel biennio 2013-2014 la durata sarà di 8 mesi e di 10 mesi nel 2015; per lavoratori di età da 50 a 54 anni nel triennio 2013-2015 la durata sarà di 12 mesi, mentre per lavoratori di età pari o superiore a 55 anni la durata sarà di 12 mesi nel 2013, 14 mesi nel 2014 e 16 mesi nel 2015. Dal 1° gennaio 2016, in rapporto ai nuovi eventi di disoccupazione che si verificheranno a partire dalla stessa data, l'Aspi verrà corrisposta ai lavoratori con meno di 55 anni di età per un massimo di 12 mesi e a quelli con più di 55 anni per un periodo massimo di 18 mesi.

In via sperimentale, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'Aspi può richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.

Ai lavoratori che non raggiungono i requisiti richiesti per l'Aspi dal 1° gennaio 2013 può essere liquidata la "mini Aspi" se possono far valere almeno 13 settimane di contribuzione per attività lavorativa negli ultimi 12 mesi.

È all'esame del Senato il disegno di legge di iniziativa parlamentare (AS 3180, già proposta di legge AC 3391) recante modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Tale disegno di legge ha la finalità di migliorare i trattamenti di disoccupazione dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Le disposizioni ivi contenute, nel modificare l'articolo 1 della legge n. 147 del 1997 nel senso di far in modo che la gestione con contabilità separata istituita presso l'Inps possa essere utilizzata esclusivamente al fine del pagamento dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, garantisce il trattamento speciale di disoccupazione in favore di quei lavoratori che hanno fatto registrare negli ultimi 2 anni periodi di malattia o di infortunio, considerandoli pertanto periodi neutri; eleva il periodo di indennizzo, previsto per i lavoratori fronta-

lieri italiani, “divenuti disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro” non a loro imputabile e, dagli attuali 12 mesi, tale periodo viene portato a 18 mesi per i lavoratori di età compresa tra i 50 e i 55 anni e a 24 mesi per quelli di 56 anni di età e oltre; prevede altresì, per i soggetti cui è stato riconosciuto il diritto al trattamento speciale di disoccupazione, l’inserimento nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, procedura di cui si dovrà far carico il centro per l’impiego territorialmente competente rispetto alla residenza del lavoratore.

Di analogo contenuto sono i disegni di legge, sempre di iniziativa parlamentare (AS 2112, AS 2137, AS 2187 e AS 2244) recanti tutti il medesimo titolo (Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro).

Fin dall’esame presso l’XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, la principale criticità del disegno di legge AS 3180 ha riguardato i profili finanziari. La relazione tecnica predisposta dall’Inps prevede, per l’anno 2012, un onere di spesa complessivo pari a 6.806.218 euro. La relazione è stata verificata negativamente dal Ministero dell’economia e delle finanze con riferimento sia alla quantificazione degli oneri che alla relativa copertura finanziaria. Al riguardo occorre precisare che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel ribadire che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*), del disegno di legge “introducono nuove ragioni di spesa”, sostiene che la disposizione di cui al successivo comma 2, che prevede le disponibilità esistenti nella gestione con contabilità separata istituita presso l’Inps ai sensi della legge n. 147 del 1997, “non costituisce una fonte di copertura finanziaria atteso che gli equilibri della gestione stessa rientrano negli equilibri gestionali INPS e, più in generale, del comparto delle pubbliche amministrazioni”.

Quanto infine alle misure adottate dalle sedi provinciali dell’Inps, il Ministero degli affari esteri ha rappresentato che l’ambasciata d’Italia a Berna ha provveduto ad interpellare il Direttore provinciale dell’Inps di Como, che ha confermato che l’Istituto non ha sospeso il pagamento dell’indennità di disoccupazione, ma ha semplicemente provveduto a sostituire l’erogazione del trattamento speciale di disoccupazione frontaliera con l’indennità di disoccupazione ordinaria. Secondo quanto da lui segnalato, le indennità in pagamento da settembre 2012 subiranno una parziale riduzione, poiché l’indennità di disoccupazione ordinaria italiana prevede massimali mensili differenti da quella “frontaliera” (la diversità riguarda anche la durata: quella ordinaria è pari a 8 mesi, mentre quella frontaliera è di 12 mesi).

Con tale decisione si è evitato peraltro il rischio di creare indebiti che poi i lavoratori disoccupati avrebbero potuto avere difficoltà a restituire. Tali disposizioni sono state concordate con la Direzione regionale Inps della Lombardia e interessano anche le altre realtà provinciali di confine con la Svizzera. L'Inps segnala peraltro che analoghe disposizioni sono state date anche dalla sede regionale Inps del Piemonte.

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FORNERO

(9 novembre 2012)

---

CAFORIO, BELISARIO. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della difesa.* - Premesso che:

il piccolo arcipelago delle isole Tremiti, che si trova a circa 12 miglia al largo del Gargano, è costituito dalle isole di San Nicola, San Domino, Cetaccio, Caprara e, a circa 11 miglia da queste, dall'Isola di Pianosa;

le isole Tremiti sono un patrimonio ambientale di estrema bellezza e dal 1989 Pianosa è riserva naturale totale;

considerato che:

nel corso della seconda guerra mondiale l'aviazione tedesca ha scaricato, nell'intero mare Adriatico, numerosi ordigni chimici contenenti materiali altamente velenosi e cancerogeni quali principalmente l'antrace, l'iprite e l'arsenico;

nel *dossier* recentemente presentato da Legambiente e dal Coordinamento nazionale Bonifica armi chimiche, dal titolo: "Armi chimiche: un'eredità ancora pericolosa", emerge che, nel basso Adriatico, agli arsenali chimici dispersi sui fondali durante la seconda guerra mondiale e negli anni immediatamente successivi alla fine del conflitto, si sono aggiunti gli ordigni sganciati dagli aerei Nato nel 1999 durante la guerra nei Balcani;

sebbene nel 2001 Legambiente abbia lanciato la campagna "Via le bombe da un mare di pace" in tutta la Puglia per la bonifica dei fondali del basso Adriatico, i lavori di bonifica, ancora oggi, tardano a partire;

l'area di cui sopra è stata oggetto di studio da parte dell'allora I-cram, Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, che, proprio durante la guerra nell'ex Jugoslavia, ha condotto una ricerca finanziata dal Ministero dell'ambiente, in seguito alle segnalazioni di oltre 200 pescatori che tra il 1946 e il 2000 avevano fatto ricorso a cure ospedaliere per essere venuti in contatto con aggressivi chimici provenienti da residui bellici;

le analisi condotte dall'Istituto hanno rilevato gravi conseguenze nei pesci dovute a sostanze come l'iprite, e concentrazioni di arsenico superiori ai valori soglia nei sedimenti marini analizzati;

ritenuto che l'inabissamento di centinaia di tonnellate di ordigni bellici a caricamento convenzionale e speciale (iprite, adamite, lewisite, fosforo bianco, arsenico, acido solforico, cianuro, cloruro di pricina, cloruro di cianogeno, e altro) davanti alla costa pugliese è confermato anche da attendibili fonti bibliografiche (Infeld, Glenn B., *Disaster at Bari*, The Macmillan, New York, 1971; Atkinson Rick, *The day of The Battle: The War in Sicily and Italy, 1943- 1994*, Henry Holt and Comany, New York);

attestato che:

l'isola di Pianosa venne utilizzata dagli Alleati, durante la Seconda Guerra Mondiale, quale campo di addestramento, provocando così la distruzione del faro, dei pozzi e dei rifugi dei pescatori nonché l'abbandono sul territorio stesso di bombe non convenzionali, proibite dalla Convenzione di Ginevra del 1925;

nonostante l'indubbio inquinamento ambientale, terrestre e marino, i fondali dell'isola di Pianosa continuano ad essere caratterizzati da una grande ricchezza naturalistica e da una biodiversità che favorisce persino la presenza di foreste di "*Antipathella subpinnata*", anche detta corallo nero;

considerato inoltre che a testimonianza della pericolosità della zona, per via della presenza di ordigni bellici nei fondali, sia un'ordinanza della Capitaneria di Porto di Manfredonia (n. 27/1972), sia i supplementi ai fascicoli quindicinali di avviso ai naviganti (per ultimo il supplemento del 2012 dal titolo "Premessa agli avvisi ai naviganti 2012 e avvisi ai naviganti di carattere generale"), riportano la dicitura per cui la zona di mare circostante l'Isola di Pianosa, per una profondità di 500 metri dalla costa, è interdetta alla navigazione, all'ancoraggio, alla pesca subacquea ed alla sosta, per la presenza sul fondo di numerosi ordigni residuati bellici entro circa 100 metri dalla costa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente della grave situazione;

se, pur comprendendo la grave crisi economica che colpisce il Paese, non considerino la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini un interesse primario da soddisfare e, se del caso, quali eventuali iniziative intendano adottare al fine di procedere dapprima alla concreta ed esatta individuazione dei pericolosi ordigni e quindi alla definitiva bonifica dei siti contaminati.

(4-08041)

(27 luglio 2012)

RISPOSTA. - La bonifica di ordigni esplosivi e residuati bellici è regolata dall'art. 22 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20.

Per quanto riguarda la "bonifica sistematica" (ricerca e individuazione di ordigni esplosivi e residuati bellici interrati) la Direzione generale dei lavori e del demanio provvede all'organizzazione del servizio e alla formazione del personale specializzato ed esercita le funzioni di vigilanza sull'attività di ricerca e scoprimento di ordigni che possono essere eseguite su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato, e, a tal fine, emana le prescrizioni tecniche e sorveglia l'esecuzione delle attività.

Il Ministero, inoltre, su richiesta delle Prefetture, può fornire concorso per attività di ricerca con reparti specializzati.

In caso di rinvenimento di ordigni bellici, invece, rientrano nelle competenze della Difesa le operazioni di disinnescamento e brillamento, delle anche di "bonifica occasionale", condotte da personale militare specializzato che opera, anche in questi casi, in forma concorsuale, sotto il coordinamento delle Prefetture competenti.

In particolare, provvede tramite il Centro tecnico-logistico interforze (Cetll) alla distruzione degli ordigni a caricamento chimico eventualmente rinvenuti.

Più in generale il Cetll opera per dare attuazione agli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia sulla distruzione delle armi chimiche; il centro può contare fino al 2023 su un finanziamento annuale di circa 1,5 milioni di euro (legge n. 99 del 23 luglio 2009) e, in relazione alle sue potenzialità tecniche, è in grado di distruggere circa 1,500 ordigni all'anno.

Per quanto concerne le aree marittime, si sottolinea che la Difesa ha sempre avuto riguardo per la salvaguardia del relativo ecosistema, anche con riferimento alla bonifica dall'eventuale presenza di ordigni.

Si tratta di un'attività che ha impegnato le Forze armate fin dal primo dopoguerra e che, tra il 1945 e il 1950, ha portato al recupero e alla neutralizzazione di 9.345 tra "fusti e bombe ad aggressivi chimici", come riportato dalla documentazione concernente l'attività di dragaggio e smantamento eseguita dalla Marina militare,

A questa documentazione sono accluse alcune rappresentazioni grafiche che individuano le aree marittime antistanti alla città di Pesaro interessate dall'attività.

Non risulta, invece, alcuna testimonianza di rinvenimenti, in epoca recente, di ordigni bellici con caricamento all'iprite nelle acque antistanti al litorale marchigiano-romagnolo.

Oggi la Forza armata continua a svolgere attività concorsuale per la bonifica del porto di Molfetta nell'ambito dell'accordo di programma per

la caratterizzazione e la bonifica da ordigni bellici del basso Adriatico (sottoscritto tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Regione Puglia, Comune di Molfetta ed altri enti interessati e in base al quale sono stati stanziati i fondi necessari), al quale fanno riferimento il "protocollo d'intesa" del settembre 2008 e la "convenzione di permuta" del settembre 2009 che regolano i rapporti fra le parti.

Riguardo, invece, all'esigenza di una bonifica dagli ordigni bellici ancora presenti nelle acque dell'isola di Pianosa, la problematica è stata da tempo rappresentata dal lo Stato maggiore della Marina ai vari Dicasteri competenti, senza pervenire, finora, ad una soluzione, a causa sia dell'indisponibilità degli altri enti o Dicasteri, a vario titolo direttamente interessati, a farsi carico degli oneri finanziari connessi alle operazioni di bonifica sistematica richiesta, sia in assenza di una precisa assunzione di responsabilità esecutive.

Nel merito, si rende noto che la Marina militare, già nel 1999, eseguì l'attività di caratterizzazione dei fondali dell'isola che evidenziò la presenza di varie tipologie di ordigni (circa 50), fra cui bombe di aereo, proiettili di piccolo e medio calibro e cariche varie, distribuiti su un fondale la cui profondità variava fra i 2 ed 120 metri, sino a 200 metri di distanza dalla costa.

La prevista durata delle operazioni di bonifica fu valutata in circa 35 giorni lavorativi, con oneri da porre a carico di altro Dicastero interessato, trattandosi di bonifica sistematica extra istituzionale.

In seguito, restando immutata la situazione, la Prefettura di Foggia, in data 30 luglio 2010, nel rinnovare l'esigenza della bonifica rappresentata dal Sindaco delle isole Tremiti e dal Commissario straordinario dell'ente Parco nazionale del Gargano, rese noti gli esiti dell'apposito tavolo tecnico, tenutosi il 20 ottobre 2010, in relazione ai quali chiedeva agli enti in indirizzo di valutare, ciascuno per la parte di competenza, le iniziative più opportune da intraprendere, "anche alla luce di quanto già previsto dall'accordo di programma siglato in data 19/11/07 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con l'I.S.P.R.A., la Regione e l'ARPA Puglia, nonché del decreto interministeriale in data 10 sottoscritto dal M.E.F. di concerto con il Ministero dell'ambiente, relativi agli interventi di bonifica da ordigni bellici da effettuarsi nel basso Adriatico".

Si soggiunge, in ultimo, che l'Istituto superiore per la prevenzione e la ricerca ambientale (Ispra) ha chiarito che la bonifica delle cosiddette aree di affondamento di ordigni costituisce una problematica di difficile soluzione per motivi di carattere sia tecnico che economico, in quanto: l'affondamento di residuati bellici, dopo il secondo conflitto mondiale, così come in altre parti del mondo, è spesso avvenuto, per minimizzare i costi, in fondali non ufficialmente segnalati e non in quelli prescritti; l'attività della pesca a strascico, protrattasi nei decenni, ha determinato una consistente estensione delle aree "a rischio", poiché, a seguito di eventi di raccolta accidentale, i residuati bellici sono stati successivamente riaffondati in aree pri-

ma sgombre; i residuati bellici a caricamento chimico si trovano in uno stato di conservazione pessimo, a seguito della prolungata azione della corrosione marina, e ciò determina ulteriori difficoltà di rimozione ed elevati rischi per gli operatori, oltre a richiedere l'impiego di mezzi tecnologicamente avanzati, con conseguente aumento dei costi.

L'Ispra ha inoltre specificato che, fra le iniziative volte a minimizzare il rischio per gli ambienti marini e per chi opera in mare, potrebbe essere presa in considerazione la costituzione di un gruppo di esperti *ad hoc*, con il compito di stabilire priorità e modalità di intervento (prospezione, indagini ambientali e bonifica necessarie) per affrontare la complessa problematica.

In conclusione, nel ribadire che la ricerca e la neutralizzazione su terra e in mare di ordigni esplosivi rientrano nelle attività di tipo concorsuale (che esulano dai compiti prioritari delle Forze armate e sono condotte su richiesta dei Dicasteri o autorità competenti, sui quali ricadono gli oneri di spesa), si conferma la disponibilità della Marina militare ad effettuare l'attività di bonifica nelle acque dell'isola di Pianosa, previa la stipula di un protocollo di intesa, nel quale uno o più dei vari soggetti pubblici interessati (enti locali e Ministeri coinvolti) si impegnino a farsi carico dei discendenti oneri finanziari, rimborsando le somme anticipate con fondi facenti capo al bilancio del Ministero.

*Il Ministro della difesa*

DI PAOLA

(12 novembre 2012)

---

CASSON. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e della difesa.* - Premesso che:

a quanto risulta all'interrogante, in data venerdì 12 ottobre 2012, all'incontro a Roma da tempo programmato per la perimetrazione delle aree dell'Arsenale di Venezia da attribuire alle funzioni militari sulla base della legge sulla *spending review*, si sarebbe presentato in rappresentanza del Ministero della difesa il sottosegretario Filippo Milone;

a quanto risulta all'interrogante, il Sottosegretario Milone si sarebbe espresso contro l'interesse e l'intervento, nella gestione delle aree dell'Arsenale, del Comune di Venezia, sostenendo, al contrario, l'interesse di soggetti privati, disposti ad investire in contanti;

considerato che:

come risulta da un articolo pubblicato su "Il fatto quotidiano" il 30 novembre 2011, Milone Filippo è nato a Paternò, «la cittadina in provincia



di Catania, di cui sono originari Ligresti, i La Russa e tutti gli storici collaboratori del costruttore»;

Milone, appena laureato, cominciò a lavorare nell'azienda di costruzioni di Gaetano Graci, uno dei quattro cavalieri catanesi che negli anni Ottanta e Novanta furono al centro di numerosi procedimenti penali per reati di mafia e corruzione; nel periodo di Tangentopoli lavorò come *manager* per un'altra importante impresa di costruzioni, la Grassetto SpA, e in questo ruolo subì nell'ottobre del 1992 un arresto per ordine della Procura della Repubblica di Torino per i reati di turbativa d'asta e abuso d'ufficio e, nel 1997, una condanna penale definitiva ad un anno e sette mesi di reclusione per reati contro la Pubblica amministrazione (poi cancellata a seguito di riabilitazione);

come risulta dal documento di richiesta di autorizzazione a procedere del Senato della Repubblica contro Severino Citaristi, allora segretario amministrativo della Democrazia Cristiana (doc. IV, 106 della XI Legislatura), negli interrogatori con i pubblici ministeri che lo indagavano ad Asti, Milone ammise e illustrò il sistema dei finanziamenti illegali ai partiti da parte delle imprese di costruzioni per cui lavorava;

successivamente, a quanto risulta dal citato articolo, solo l'intervenuta prescrizione avrebbe salvato Milone dalla condanna in altri procedimenti penali legati alla stagione di Tangentopoli: a Milano per presunta corruzione per le licenze edilizie dell'area Portello, a Napoli per le tangenti versate per aggiudicarsi gli appalti per la realizzazione del metrò;

la situazione rappresentata potrebbe costituire un evidente caso di conflitto d'interessi, per quanto segue: il 30 dicembre 2011 il Ministro della difesa Gianpaolo di Paola ha firmato il decreto con le deleghe ai Sottosegretari; a Milone è stata affidata la trattazione delle problematiche politico-militari a carattere industriale di cooperazione internazionale, ruolo delicato visti i suoi legami con Finmeccanica (è stato consigliere di Ansaldo Sts fino al 30 novembre scorso); in più, il Sottosegretario si sarebbe occupato delle questioni concernenti i rapporti con gli enti del Ministero della difesa e il territorio, comprese le problematiche connesse con le servitù militari, e ancora, fatto per Venezia e l'Arsenale ancora più rilevante, delle problematiche di razionalizzazione, dismissione, valorizzazione e gestione immobiliare, nonché concernenti gli alloggi per il personale; si tratta, relativamente ai beni della Difesa, di un patrimonio e di un giro d'affari considerevoli; ma, sulla base di semplici visure presso la banca dati delle Camere di commercio, il Sottosegretario Milone, che ha il compito di occuparsi delle dismissioni dei beni immobiliari del Ministero della difesa, risulterebbe ad oggi ancora far parte di ben cinque società immobiliari e di una finanziaria: farebbe infatti parte del collegio sindacale della Quadrifoglio Re Srl, che si occupa di riqualificare le ex Manifatture tabacchi di varie città, controllata dalla statale Fintecna e costituita insieme a Pirelli Re; sarebbe nella gestione della Sviluppo Centro est, nata per la riqualificazione di 60 ettari in zona Torre Spaccata a Roma, controllata dall'Immobiliare lombarda (Fonsai-Ligresti) e dalla Lamaro Appalti SpA (società di costruzione dei fratelli Toti); nella Feder-

servizi immobiliare, controllata al 100 per cento da Assoimmobiliare; nel Consorzio Prampolini; e, soprattutto, sarebbe membro del consiglio d'amministrazione del Progetto Alfiere SpA, società che si occupa della trasformazione delle tre torri e di una vasta area dell'Eur, a Roma, controllata ancora una volta Fintecna, l'immobiliare di Ligresti e dei fratelli Toti (si veda "La Repubblica" del 18 gennaio 2012);

considerato che:

l'interesse di tale intreccio di personalità, a cavallo tra politica e affari immobiliari, per il compendio dell'Arsenale di Venezia, sembra arrivare da lontano, visto che, già in un ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale di Venezia in data 13 marzo 2009, risulta che nella sede del Salone internazionale della Proprietà immobiliare Mipim di Cannes (edizione 2008), il Ministro della difesa on. Ignazio La Russa aveva confermato la volontà di procedere all'alienazione sul mercato privato di oltre mille edifici di pregio, attualmente di proprietà del Demanio Militare, e tra questi, nel territorio del Comune, dell'Arsenale di Venezia e del complesso dell'isola di Sant'Andrea, con l'obiettivo di una loro valorizzazione attraverso la riconversione a finalità turistico-ricettive; e che la contropartita (dal Ministro proposta) per i Comuni interessati sarebbe stata costituita dalla "miserabile elemosina" di un 15 per cento delle aree interessate all'operazione di valorizzazione, destinando il restante ricavato a rimpinguare le esangui casse dello Stato centrale, senza alcuna positiva ricaduta per il territorio;

a giudizio dell'interrogante l'atteggiamento, tenuto in questi ultimi mesi da parte del Sottosegretario alla difesa dottor Filippo Milone sulla gestione della partita patrimoniale dell'Arsenale nei confronti del Comune di Venezia, pare configurare un interesse orientato non al recupero, alla riqualificazione e alla messa a disposizione della città di tale bene storico, architettonico e monumentale "indivisibile ed inalienabile", e neppure al conseguimento di obiettivi strettamente legati alle esigenze operative della Marina Militare, ma piuttosto a prefigurare un'operazione di privatizzazione di carattere speculativo contraria all'interesse pubblico e alla difesa di tale bene comune;

considerato inoltre il ruolo che tutt'ora svolgerebbe il dottor Milone all'interno di numerose società legate al gruppo Ligresti, cioè ad uno dei più importanti operatori privati del Paese nel settore delle costruzioni e della speculazione immobiliare,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti indicati;

se tali fatti risultino corrispondenti al vero;

in quale modo il Governo intenda intervenire a tutela della città e della comunità di Venezia, patrimonio unico dell'umanità;

se, in particolare, non ritenga più consono alle norme e all'etica sociale e costituzionale garantire che le aree dell'Arsenale di Venezia fini-

scano nella proprietà e in gestione al Comune di Venezia, come peraltro l'attuale Governo aveva già previsto all'interno del cosiddetto decreto sulla *spending review*.

(4-08475)

(18 ottobre 2012)

RISPOSTA. - Il Sottosegretario di Stato per la difesa dottor Milone - rappresentando il Ministero e, quindi, lo Stato - l'11 ottobre 2012 ha ospitato presso i propri uffici un incontro, sollecitato dal Sindaco di Venezia, riguardante il sedime dell'arsenale.

Erano presenti, oltre al sindaco Orsoni, il Direttore dell'Agenzia del demanio e alti ufficiali delle Forze armate.

Nel corso dell'incontro, il Sottosegretario ha ribadito la posizione del Ministero, già nota, peraltro, fin dall'insediamento di questo Governo, ai soggetti interessati, consistente nel mantenimento solo degli spazi dell'arsenale e dell'area lagunare strettamente necessari all'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate e, in particolare, della Marina militare.

Le aree militari dell'arsenale non più d'interesse della Difesa sono *ope legis* transitate al Comune di Venezia per il tramite dell'Agenzia del demanio.

È di tutta evidenza, dunque, come non vi sia spazio alcuno per il coinvolgimento di attività speculative private.

Si ritiene opportuno precisare, inoltre, che il dottor Milone, non appena ha assunto la carica di Sottosegretario di Stato, ha dato le dimissioni da ogni incarico societario. La documentazione probatoria afferente alle dimissioni da ogni incarico incompatibile con il mandato di Sottosegretario è in possesso dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 215 del 2004.

In considerazione di ciò, non si ravvisano situazioni di conflitto di interessi.

*Il Ministro della difesa*

DI PAOLA

(12 novembre 2012)

COSTA. - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

nella Regione Puglia il calendario scolastico 2012/2013 prevede l'inizio delle lezioni per il 17 settembre;

ciò malgrado in molte scuole salentine le lezioni sono già riprese;

la crisi economica che ha investito il Paese in generale e il Meridione in particolare ha comportato il netto calo delle presenze turistiche quantificato tra un 10 per cento ed un 30 per cento;

malgrado da anni si parli di destagionalizzazione e di slittamento dell'apertura dell'anno scolastico accade sempre più spesso che al 1° di settembre la stagione turistica possa considerarsi conclusa nonostante il perdurare del bel tempo ben oltre il mese di ottobre;

appare sempre più assurdo che migliaia di alunni con le loro famiglie debbano repentinamente abbandonare le località estive per riprendere l'attività scolastica con temperature superiori ai 35 gradi quando sarebbe possibile posticipare di due settimane l'apertura delle scuole con evidenti benefici sia per gli alunni che per l'economia;

all'inizio di questa Legislatura l'interrogante ha reiterato un disegno di legge, l'atto Senato 408, con il quale si prevede lo slittamento dell'inizio dell'anno scolastico dopo il 30 settembre;

dopo studi di fattibilità ed accesi dibattiti, malgrado gli innumerevoli pareri favorevoli, non si è provveduto nonostante la crisi economica sia sempre più devastante,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza al fine di valutare l'opportunità di uno slittamento dell'inizio dell'anno scolastico, prevedendolo per la fine del mese di settembre, al fine di rilanciare l'economia di intere zone del Meridione a vocazione prettamente turistica.

(4-08189)

(12 settembre 2012)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo si chiede di valutare l'opportunità di uno slittamento dell'inizio dell'anno scolastico al fine di rilanciare l'economia turistica nelle zone del Meridione.

Al riguardo, si precisa che il Ministero non ha possibilità di intervento in tale materia. Infatti, l'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabilisce che la competenza relativa alla determinazione del calendario scolastico regionale, ivi compreso l'inizio delle lezioni, è demandata alle singole Regioni, mentre rientra nei compiti del Ministero la definizione del calendario delle festività e degli esami.

In base a tale prerogativa, l'inizio delle lezioni risulta diversificato nel territorio anche sulla base delle diverse esigenze locali.

Ogni Regione deve comunque assicurare lo svolgimento di almeno 200 giorni effettivi di lezione, nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno, come prescritto dall'art. 74, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con possibilità, da parte delle singole istituzioni scolastiche autonome, di deliberare eventuali adattamenti del calendario sempre nel rispetto del limite di 200 giorni, in forza della disposizione contenuta nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

Per quanto riguarda il caso della Puglia, il direttore del competente Ufficio scolastico regionale ha comunicato che la Giunta regionale, con delibera n. 907 del 15 maggio 2012, ha fissato al 17 settembre 2012 la data di inizio delle lezioni per il corrente anno scolastico, ma è anche risultato che la maggior parte delle istituzioni scolastiche ha deliberato un anticipo delle lezioni rispetto alla data prevista dalla Regione.

*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

PROFUMO

(15 novembre 2012)

---

FLERES. - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

in conformità con il decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, l'Assessorato regionale siciliano dell'istruzione e della formazione professionale, Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, Servizio scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado statale, ha adottato la circolare n. 28 del 5 ottobre 2011, avente ad oggetto la procedura di razionalizzazione e dimensionamento della rete scolastica in Sicilia per l'anno scolastico 2012/2013;

in particolare, il piano prevede la soppressione di scuole sottodimensionate, con il conseguente accorpamento ad altre unità scolastiche, ovvero nel caso di due istituti sottodimensionati, la perdita per entrambi dell'autonomia con la creazione di una nuova istituzione scolastica; tuttavia, la circolare prevede, ove possibile, il mantenimento dell'autonomia degli istituti;

tra gli altri, l'accorpamento interessa l'istituto comprensivo "G. Verga" di Raddusa (Catania), che comprende la scuola per l'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, per un numero pari a 440 alunni a fronte dei 500 richiesti dalla circolare per il mantenimento dell'autono-

mia scolastica, nonché per l'assegnazione di dirigenti a tempo indeterminato;

la possibile chiusura dell'istituto comprensivo G. Verga accentuerebbe la depressione culturale di un territorio con substrato sociale prevalentemente agricolo; infatti la maggior parte degli alunni proviene da famiglie che non possono offrire loro né sollecitazioni culturali, né occasioni di ulteriore sviluppo e in cui la scuola rappresenta l'unico luogo di formazione: i figli di Raddusa rischiano l'emarginazione;

inoltre, nei tre ordini di scuola dell'istituto, è presente un'alta percentuale di alunni diversamente abili e il probabile accorpamento nonché lo spostamento della scuola in un centro vicino comporterebbero notevoli disagi alle famiglie;

l'interrogante ricorda altresì che Raddusa dista dal centro abitato più vicino circa 20 chilometri, percorsi da strade precarie, quasi impraticabili nel periodo invernale per pioggia, fango e frane, inoltre non esiste una rete di trasporto pubblico che colleghi i vicini centri abitati, ulteriore problema di gestione per le famiglie se la scuola dovesse essere accorpata ad una vicina;

giòva rilevare che esiste la concreta possibilità di un aumento del numero degli iscritti a scuola, a seguito della crescita demografica della cittadinanza dovuta a un significativo flusso migratorio dai Paesi dell'Est;

il Consiglio d'istituto del comprensivo G. Verga, riunitosi pochi giorni prima di Natale 2011, ha risposto con un secco no all'ipotesi di un accorpamento della scuola con un altro istituto del circondario, sottolineando che le condizioni socio-economiche del territorio porterebbero all'abbandono della scuola da parte dei giovani; per evitare tale situazione sono state allertate le autorità competenti sul territorio al fine di prendere un'adeguata decisione, ma nulla è stato fatto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire al fine di garantire il diritto allo studio di studenti, abitanti del paese disagiato e al fine di verificare, nonché sollecitare per quanto di competenza l'intervento del Servizio scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado statale dell'Assessorato regionale della Sicilia per mantenere l'autonomia dell'istituto comprensivo G. Verga, permettendo la nomina di un dirigente scolastico a tempo indeterminato.

(4-06763)

(2 febbraio 2012)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione con la quale si chiede che vengano assunte iniziative volte a mantenere l'autonomia dell'istituto

comprensivo "Giovanni Verga" di Raddusa (Catania) che assicurerebbe il diritto allo studio degli studenti residenti in una località disagiata.

Preliminarmente giova ricordare che ai sensi della normativa di riferimento le attribuzioni in materia di dimensionamento della rete scolastica fanno capo alla Regione Siciliana, che le esercita con proprie autonome potestà decisionali e, conseguentemente, non è consentito al Ministero e ai relativi uffici scolastici di porre in essere interventi diversi da quelli concretamente esercitati.

Ciò premesso, sono state acquisite informazioni presso il competente Direttore scolastico regionale per la Sicilia, il quale ha comunicato che l'Assessorato per l'istruzione della Regione Siciliana ha formulato il piano di dimensionamento in base ai criteri e i parametri stabiliti dalla legge regionale n. 6 del 2000 e richiamati nella circolare regionale n. 28 del 5 ottobre 2011.

L'Ufficio scolastico regionale, intervenendo ai lavori del tavolo tecnico costituito dall'Assessore regionale, pur esprimendo osservazioni critiche riguardo all'impianto generale del piano, ha tuttavia preso atto di quanto deliberato dalla Regione nell'ambito delle proprie autonome potestà decisionali e responsabilità, nella considerazione che un eventuale intervento su singole situazioni avrebbe implicato il riesame dell'intero piano regionale, con imprevedibili effetti sulle operazioni connesse all'avvio dell'anno scolastico.

L'Assessore ha reso operativi gli interventi previsti nel piano con decreto n. 806 del 6 marzo 2012.

In merito al caso specifico, è stato riferito che la Regione ha disposto l'aggregazione dell'istituto comprensivo "Giovanni Verga" di Raddusa all'istituto comprensivo "Leonardo da Vinci" di Castel di Judica perché sottodimensionato, con soli 430 studenti. L'aggregazione non causa disagi agli alunni in quanto comporta esclusivamente l'unificazione delle istituzioni scolastiche in un'unica sede di direzione, ma non la chiusura della scuola di Raddusa.

*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

PROFUMO

(15 novembre 2012)

---

GIAMBRONE, CARLINO, CAFORIO. - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

nella città di Potenza sono operanti due licei scientifici statali: il "Galileo Galilei" di via Anzio ed il "Pier Paolo Pasolini" in contrada Macchia Giocoli;

il liceo scientifico "Pier Paolo Pasolini", di più recente istituzione, è stato creato al fine di dimensionare il più grande e storico liceo potentino "Galileo Galilei";

quest'ultimo infatti, cresciuto in maniera abnorme in termini di iscrizioni negli anni '90, ed anche in previsione di ulteriori e consistenti aumenti di iscritti, nell'anno 2004 è stato ridimensionato, prevedendo l'iscrizione degli alunni in esubero presso il neo istituito liceo "Pier Paolo Pasolini";

la collocazione del liceo "Pasolini" in un'area assolutamente periferica della città rende, a giudizio degli interroganti ovviamente, improbabile la spontanea iscrizione di un numero di alunni pari a quelli che si orientano verso il "Galilei", geograficamente più centrale;

nonostante ciò, risulta agli interroganti che il liceo "Galileo Galilei" - seppur in passato ridimensionato, ai sensi delle norme vigenti, ad un numero inferiore a 900 iscritti - da ormai diversi anni, sia tornato ad annoverare quasi 1.200 alunni, circa 300 in più del limite massimo stabilito dal regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998 n. 233, il quale all'art. 2, comma 2, prevede che gli "istituti di istruzione devono avere, di norma, una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa tra 500 e 900 alunni";

considerato che:

risulta agli interroganti che i dirigenti del liceo "Galileo Galilei" abbiano recentemente deciso di fissare, in modo del tutto arbitrario, il limite massimo di iscritti oltre le 1.200 unità, peraltro contrariamente a quanto previsto dalle "linee guida" e dai piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche della Basilicata per i trienni scolastici 2011/2014 e 2012/2015;

la delibera della Giunta regionale del 13 settembre 2011, n. 1291, contenente le linee guida citate, alla pagina 35 del documento, rimarca l'obbligo, in capo alle istituzioni scolastiche, rientranti nel secondo ciclo di istruzione, ad avere una popolazione compresa tra 500 e 900 alunni, tenendo conto delle iscrizioni del triennio precedente e delle previsioni per il biennio successivo. A tal uopo, le Province effettueranno annualmente una ricognizione della popolazione scolastica e, entro il 30 settembre, comunicheranno alla Regione i dati acquisiti;

oltre alle citate norme, il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, ha inserito nell'ordinamento giuridico, seppur relativamente agli istituti scolastici di rango inferiore, nuove norme relative alla "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";



ritenuto che:

è di tutta evidenza il mancato rispetto della normativa nazionale in materia, nonché delle disposizioni regionali, da parte dell'istituto scolastico "Galileo Galilei", nonché degli enti locali predisposti al controllo ed alla ricognizione del sistema scolastico lucano;

sarebbe peraltro profondamente errato considerare il dimensionamento delle scuole un atto di *routine*, in quanto le soluzioni che saranno adottate condizioneranno notevolmente le caratteristiche e le funzioni delle scuole autonome. Il dimensionamento è problema che attiene alle forme di gestione amministrativa e organizzativa delle unità scolastiche, intese come insieme omogeneo di scuole in un territorio;

il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche è inquadrato in un ambito di trasformazione complessiva del sistema d'istruzione, richiamando l'esigenza di un'offerta formativa di qualità, meglio rispondente ai cosiddetti bisogni formativi dei territori e quindi meglio articolata;

a giudizio degli interroganti, il dimensionamento, di conseguenza, rappresenta solo un prerequisito per un ben più impegnativo patto educativo territoriale, cioè per un coordinamento di sforzi, risorse, offerte formative, che valorizzi il protagonismo di tutti i soggetti;

è di fondamentale importanza che la regia del sistema formativo pubblico resti saldamente nelle mani delle istituzioni pubbliche, con un ruolo di indirizzo e di controllo dello Stato e delle sue articolazioni, per un necessario effetto di equità, garanzia, compensazione;

ritenuto inoltre che al fine di non creare squilibri ed instabilità a danno del liceo "Pasolini", dei suoi utenti e dei suoi lavoratori, è necessario esigere un rigoroso, quanto doveroso e legittimo, ritorno ad un massimo di 900 alunni, degli iscritti al liceo "Galilei", prevedendo la traslazione degli iscritti in eccedenza presso il liceo "Pasolini", così da non generare come in passato instabilità e nocimento, potenzialmente foriero di ulteriori effetti negativi sull'intero sistema scolastico regionale, per il precedente che verrebbe illegittimamente avallato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della problematica;

se risultino, a qualsiasi livello, autorizzazioni esplicite, nei confronti del liceo "Galileo Galilei" di Potenza, a derogare le disposizioni relative al dimensionamento scolastico;

se non intenda adoperarsi al fine di predisporre concrete ed opportune azioni volte ad invitare l'istituto scolastico, nonché i competenti enti locali, comprese le sedi territoriali del Ministero, a ridurre il numero degli iscritti sino a rispettare le disposizioni normative in vigore, con effetto immediato, considerata l'imminente definizione degli organici di diritto delle due scuole, e, comunque, già dall'inizio del prossimo anno scolastico.

(4-07639)

(6 giugno 2012)

RISPOSTA. - Nell'interrogazione si chiede che vengano acquisite informazioni in merito al rispetto dei parametri nei tetti massimi di iscrizioni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, presso il liceo scientifico "Galileo Galilei" di Potenza.

L'Ufficio scolastico regionale della Basilicata, interpellato in merito, ha comunicato che nella città di Potenza sono presenti due licei scientifici, il "Galileo Galilei" e il "Pier Paolo Pasolini".

Il Pasolini è stato istituito nel 2004 a seguito del piano di dimensionamento predisposto dalla Regione in quanto il liceo Galilei non riusciva, per insufficienza di locali scolastici, ad accogliere tutte le richieste di iscrizione che ammontavano a 1.600 unità.

Per effetto della nuova istituzione il Galilei ha gradualmente ridotto il numero degli iscritti e delle classi esistenti.

La Giunta della Regione con delibera n. 1291 del 13 settembre 2011 ha approvato le linee guida per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche per gli anni scolastici 2012/2015 e ha previsto che "per gli istituti insistenti in aree ad alta densità demografica e per gli istituti di istruzione secondaria di II grado con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore tecnologico o artistico, all'indice massimo di riferimento (900 alunni) può essere applicato un margine di flessibilità non superiore al 25%. Le istituzioni scolastiche che superano l'indice massimo più il margine di flessibilità dovranno predisporre un piano di autoriduzione dell'eccedenza per rientrare nei parametri suddetti in modo graduale nell'arco del triennio 2012-2015".

Il liceo Galilei, nell'anno scolastico 2011/2012, è stato frequentato da 1167 alunni e per il corrente anno scolastico il numero di iscrizioni è di 1.102 alunni.

L'Ufficio scolastico regionale fa presente che riguardo al numero delle classi, già dall'anno scolastico 2009/2010, l'organico del liceo Galilei si è stabilizzato in 9 corsi e gradualmente, contenendo il numero delle iscrizioni alle classi prime, rientrerà, a regime, nel tetto massimo stabilito dal

decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 e previsto dalle linee guida regionali.

La dirigente scolastica del liceo Galilei ha riferito che proprio per l'elevato numero di iscrizioni alle classi prime, già da anni l'istituzione scolastica ha deciso di effettuare un sorteggio, ma le iscrizioni in eccedenza non favoriscono il liceo Pasolini che riceve opzioni in misura contenuta dal momento che le opzioni alternative formulate dall'utenza si riversano in gran parte in altri istituti scolastici della città di Potenza.

*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

PROFUMO

(15 novembre 2012)

---

LANNUTTI, CARLINO, MASCITELLI. - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il quotidiano "la Repubblica", in un articolo a firma di Fabio Tonacci pubblicato il 19 settembre 2012, riporta la notizia che «Duecentomila pensionati, nella fascia di reddito più povera, dovranno restituire all'Inps la quattordicesima percepita nel 2009» e nel 2010;

si legge: «Chi prendeva 400 netti, e sono i più numerosi, scenderà a 369 per i prossimi dodici mesi. L'ente previdenziale ha già preparato le 200mila lettere, pronte per essere spedite a ottobre, comprese quelle indirizzate ai dipendenti pubblici ex Inpdap. "Dall'analisi dei redditi relativi all'anno 2009 - scrivono i direttori provinciali dell'Inps nella lettera che Repubblica è in grado di anticipare - è risultato che Le è stata corrisposta una somma non dovuta. Siamo pertanto costretti a provvedere al recupero mediante trattenute mensili a partire da novembre 2012 per complessive 12 rate. Cordiali saluti". E, considerato che l'importo erogato a luglio di tre anni fa mediamente si aggirava intorno ai 380 euro, la trattenuta sarà di 31 euro. Ma cosa è successo? Chi ha sbagliato? Un passo indietro. La quattordicesima ai pensionati è stata una conquista dell'ultimo governo Prodi. Introdotta con la legge 127 del 2007, viene corrisposta a chi ha più di 64 anni di età e dimostra di avere un reddito personale non superiore a 8.649,84 euro all'anno. Tradotto in mensilità, significa non più di 650 euro lordi. È la fascia di reddito più bassa. L'Inps nel 2009 ha erogato la quattordicesima (variava da 336 a 504 euro a seconda dei casi) sulla base delle dichiarazioni dei redditi dell'anno precedente e delle domande pervenute, tutte corredate con l'autodichiarazione del contribuente. Ma, a quanto pare, ci sono state 200 mila pratiche con dati sul reddito sbagliati. Cioè, chi ha richiesto la quattordicesima dichiarando di averne diritto, ha certificato un reddito più basso di quello che aveva in realtà. E l'Inps se n'è accorto solo quando dall'Agenzia delle Entrate sono cominciate arrivare le dichiarazioni del modello Unico

2011 relative ai redditi 2010. A quel punto sono stati scoperti conteggi del reddito errati, falsi o incompleti. È bastato avere un'entrata in più anche minima, un contratto di collaborazione, una rendita catastale, un acquisto non dichiarato per superare la soglia degli aventi diritto. Per tutti vale la buona fede, quindi non ci saranno altri accertamenti fiscali. Ma quei 400 euro dovranno essere restituiti. Non si scappa. "L'Inps va avanti come un treno - ragiona Carla Cantoni, segretario generale del sindacato dei pensionati Spi-Cgil - ma l'errore è stato loro. Non è accettabile che a pagare siano sempre gli ultimi. Dovevano verificare, prima di stabilire chi ha diritto alla quattordicesima e chi no. Per un anziano 400 euro in meno significano non fare la spesa per settimane. Se ne rendono conto?". Il sindacato contesta inoltre la tempistica dell'accertamento. Ma all'Istituto di previdenza fanno sapere che non c'era modo di fare prima. L'incrocio dei dati sulle dichiarazioni dei redditi è partito alla fine del 2011, quando l'Agenzia delle Entrate ha comunicato tutti i redditi dichiarati dai contribuenti l'anno prima e che quindi potevano essere comparati con quelli indicati nelle richieste per la quattordicesima. Non è detta però l'ultima parola: il 25 settembre la direzione dell'Inps si incontrerà con i sindacati per provare a trattare una soluzione alternativa. "La trattenuta su pensioni già così basse non la possiamo accettare - spiega Carla Cantoni - abbiamo una proposta alternativa che eviterà di mettere le mani nei portafogli di chi già si barcamena per arrivare alla quarta settimana. Ma la sveleremo solo al tavolo con l'Inps"»;

come si legge su un articolo pubblicato su "Il Piccolo" di Trieste del 3 agosto 2011, Gianfranco Valenta, segretario provinciale di Fnp-Cisl, spiega: «"È gente sopra i 65 anni che vive con 645 euro al mese, cioè con la minima, potenzialmente almeno 30mila persone. Ma sono numeri che dobbiamo verificare ora che la vicenda sta venendo a galla. È un accanimento intollerabile, l'Inps vuole fare cassa sulle spalle dei cittadini"»;

inoltre si apprende che «Secondo la ricostruzione della Cisl tutto nasce dal controllo incrociato avviato dall'Inps e dall'Agenzia delle Entrate su chi non ha inviato il modello Red relativo all'anno 2008»;

relativamente alla spiegazione che ha fornito l'ente per cui, per la restituzione, provvederà a una trattenuta rateizzata sui prossimi assegni, Valenta aggiunge: «"A noi preme ricordare che la compilazione del documento reddituale è richiesto a chi percepisce pensioni sociali; persone che, nella maggior parte dei casi, hanno oltre 75 anni. È chiaro allora che il motivo dell'eventuale errore è la dimenticanza, e non certo perché questa gente ha modificato le proprie condizioni economiche. Tanto più - spiega in una nota la Fnp-Cisl - non è accertato che tali presunti sbagli siano imputabili ai pensionati e non, invece, riconducibili agli stessi Inps ed Agenzia delle Entrate. (...) La sensazione, neanche tanto sopita - conclude - è che l'Inps voglia solo fare cassa, e subito"»;

i provvedimenti provvisori devono essere resi definitivi entro tempi ragionevoli ai sensi della legge n. 241 del 1990. Inoltre la legge stabilisce che l'INPS deve accertare i redditi entro l'anno successivo. In questo caso i redditi dovevano essere accertati nel 2010 e l'indebito comunicato

massimo nel 2011. Inoltre si presume che l'Agenzia delle entrate i redditi del 2009 li abbia inviati nel 2010,

si chiede di sapere:

quali siano le considerazioni del Governo sulla vicenda, considerato che se l'errore è stato dell'Inps questo impedisce la ripetizione del credito;

se sia legittima la recuperabilità del presunto credito adottata dall'Inps ovvero la procedura adottata per la restituzione della quattordicesima da parte dei pensionati per cui le relative somme verranno trattenute sulla pensione, anche alla luce del fatto che l'ente toglie i soldi senza essere sicuro che effettivamente la colpa sia dei pensionati;

se risulti che nell'operazione di recupero l'INPS possa intaccare il trattamento minimo;

quali risultino i reali motivi per cui l'ente non ha rispettato i termini di accertamento dei redditi previsti dalla legge;

se non ritenga che l'accanirsi dell'Inps su queste fasce di reddito dei pensionati stia diventando davvero intollerabile visto che il diritto alla quattordicesima mensilità, riconosciuta dal Governo Prodi nel 2007, rappresenta una parziale risposta ai pensionati per garantire loro il recupero del potere d'acquisto delle pensioni ferme al 1992;

quali iniziative intenda assumere per tutelare le fasce più deboli da ogni abuso e sopruso e se non ritenga adoperarsi per fare luce sulla questione al fine di trovare la soluzione meno penalizzante per i pensionati, considerando che si tratta di persone che non riescono neanche ad arrivare a fine mese.

(4-08228)

(19 settembre 2012)

RISPOSTA. - L'interrogazione concerne le procedure adottate dall'Inps per il recupero della somma aggiuntiva, cosiddetta quattordicesima, introdotta dal decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in favore di pensionati con età pari o superiore a 64 anni e titolari di redditi bassi, la cui misura non può essere superiore a una volta e mezza il trattamento delle pensioni minime dei lavoratori dipendenti.

Si tratta di un problema che merita certamente attenzione, in quanto coinvolge un rilevante numero di cittadini, e le loro famiglie, le cui condizioni reddituali possono essere sensibilmente incise dalle restituzioni cui sono stati chiamati dall'Inps. In tal senso non può essere trascurata l'anomalia che viene a determinarsi laddove il pur legittimo controllo dei

requisiti reddituali previsti dalla legislazione vigente avvenga diversi anni dopo l'erogazione delle somme aggiuntive.

Secondo quanto riferito dall'Inps, infatti, l'Istituto nel mese di giugno 2012 ha effettuato la verifica a posteriori della somma aggiuntiva corrisposta nell'anno 2009, considerando quale limite di reddito quello previsto annualmente sulla scorta dei coefficienti di rivalutazione delle pensioni stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009.

Da tale verifica è scaturita la revoca totale o parziale del beneficio per più di 200.000 pensionati, pari a circa il 6 per cento di tutti i pagamenti effettuati.

Tale discrasia nei tempi della verifica determina nei beneficiari, che già possiedono redditi esigui, un comprensibile affidamento nella reale disponibilità di tali importi e la conseguente difficoltà a far fronte alle richieste di recupero.

In considerazione dei tempi prolungati impiegati per i controlli che tuttavia sono stati effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti, nonché per venire incontro alle condizioni di disagio che verosimilmente possono determinarsi in ragione delle richieste di restituzione, l'Inps ha corrisposto alle esigenze rappresentate stabilendo di recuperare in 12 rate, a partire da novembre 2012, l'importo aggiuntivo indebitamente erogato, a fronte delle 5 rate con cui era stato disposto l'analogo recupero in occasione delle precedenti verifiche.

A questo proposito si assicura che i competenti uffici dell'Istituto hanno avviato le necessarie valutazioni per verificare la possibilità di dilazionare il recupero in un numero ancora maggiore di rate.

Per altro verso si deve sottolineare che le operazioni di recupero disposte, oltre a rispondere alle previsioni normative che impongono di richiedere la restituzione di somme indebitamente percepite, vanno, in una più generale ottica di equità sociale, nella direzione di garantire che la "quattordicesima" venga riconosciuta solo ed esclusivamente a quei pensionati che, in ragione di redditi bassi, sono stati individuati dal legislatore come gli effettivi destinatari della misura introdotta nel 2007. All'azione di recupero, pertanto, va riconosciuto anche il compito di evitare possibili comportamenti opportunistici.

Si rappresenta, inoltre, che la richiesta non è soltanto un atto dovuto, ma un atto ricorrente, perché, da quando è stata istituita la "quattordicesima", il meccanismo è tale per cui l'Inps provvede alla liquidazione, segnalando, peraltro, che la verifica dei limiti reddituali avviene *ex post*; nelle lettere che vengono spedite ai pensionati si precisa che: «il diritto a ricevere tale importo sarà verificato sulla base della dichiarazione dei suoi redditi definitivi».

Da ultimo si evidenzia che l'Inps ha già previsto di effettuare le verifiche periodiche in tempi più contenuti, dal momento che il sistema dei controlli e di scambio dei dati con l'amministrazione finanziaria e con ogni

altra amministrazione pubblica coinvolta, come introdotto con la legge n. 102 del 2009, è ormai pienamente a regime e, in ogni caso, entro un limite temporale che ragionevolmente non dovrebbe superare i 2 anni dal momento dell'erogazione del beneficio.

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FORNERO

(9 novembre 2012)

---

LEGNINI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

con riferimento alla disciplina elettorale applicabile ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, il Consiglio di Stato è stato più volte chiamato ad esprimersi circa la corretta interpretazione dell'art. 73, comma 10, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Con sentenza n. 3021/2010 ha chiarito che la percentuale prevista dalla disposizione per l'attribuzione del premio di maggioranza, in favore della lista o gruppo di liste collegate al sindaco eletto al secondo turno (mancato superamento del 50 per cento dei voti validi da parte della lista o gruppo di liste collegate ad altri candidati sindaci), deve essere riferita a tutti i voti validi espressi nel primo turno in favore dei candidati sindaci e non già ai soli voti di lista;

con successiva sentenza n. 802/2012, pronunciata su analogo contenzioso, il Consiglio di Stato ha sancito che anche nei casi di sindaco eletto al primo turno, ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza, le percentuali previste dalla richiamata disposizione (40 per cento dei voti validi ottenuti dalla lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco vincente, purché nessuna altra lista o gruppo di liste collegate ai restanti sindaci abbia superato il 50 per cento dei voti validi) devono essere rapportate ai voti complessivamente espressi con riguardo ai candidati sindaci e non già ai soli voti di lista;

sempre in merito all'applicazione dell'art. 73, comma 10, del decreto legislativo n. 267 del 2000, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1197/2012, ha ulteriormente precisato che, in assenza di specifica disposizione normativa, la percentuale del 60 per cento da assegnare in virtù del premio di maggioranza deve essere determinata sempre attraverso l'arrotondamento per eccesso, anche nei casi in cui il numero dei consiglieri da attribuire alla lista o gruppo di liste collegate al sindaco vincente contenga una cifra decimale inferiore ai 50 centesimi. Ciò in quanto l'arrotondamento per difetto dei seggi da assegnare alla lista o gruppo di liste collegate al sindaco vincente non consentirebbe di raggiungere la percentuale minima di seggi alle stesse riservati (60 per cento) e ciò non corrisponderebbe né alla *ratio* della norma, né alla volontà del legislatore, rivolta a perseguire il fine fondamentale della migliore governabilità dei medi e grandi Comuni;

in senso diverso rispetto a tale pronunciamento appare deporre l'ultima sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 2928/2012), secondo cui l'arrotondamento in sede di attribuzione del premio di maggioranza non potrebbe comunque determinare il superamento della prevista percentuale del 60 per cento dei seggi;

in relazione a quanto sancito dal Consiglio di Stato nella richiamata sentenza n. 1197/2012, relativamente alle ultime elezioni comunali, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero, con circolare n. 8/2012, ha stabilito che medesimo criterio di arrotondamento debba, per analogia, trovare applicazione anche alla disposizione contenuta nell'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, relativa al numero minimo di candidati (non inferiore ai tre quarti), da comprendere nelle liste per le elezioni dei consigli dei Comuni sino a 15.000 abitanti, dovendosi ritenere tassativa, in assenza di espressa disposizione relativa all'arrotondamento, la soglia indicata per legge,

si chiede di sapere quali iniziative o provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire un'uniforme e coerente applicazione della disciplina elettorale relativa all'attribuzione del premio di maggioranza, di cui all'articolo 73, comma 10, del decreto legislativo n. 267 del 2000, con particolare riguardo ai Comuni in cui si sono posti i suddetti problemi interpretativi senza che sia stato proposto, tuttavia, alcun ricorso ai competenti organi amministrativi da parte dei soggetti interessati.

(4-07799)

(27 giugno 2012)

MASCITELLI, BELISARIO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

alle ultime elezioni amministrative, in diversi Comuni italiani, sembrerebbe essersi verificata un'erronea interpretazione dell'articolo 73, comma 10, decreto legislativo 267 del 2000 del testo unico delle leggi sull'ordinamenti degli enti locali, e ciò avrebbe portato alla proclamazione a consigliere comunale di soggetti non legittimati a ricoprire tale ruolo istituzionale;

in particolare è accaduto che gli uffici centrali elettorali, nell'assegnazione del premio di maggioranza, abbiano applicato analogicamente il metodo della cifra decimale e, quindi, assegnato il seggio controverso per difetto alla lista o coalizione perdente;

su questo punto il Consiglio di Stato ha chiarito che la norma in oggetto non permette l'applicazione del criterio della cifra decimale, in quanto sarebbe in violazione della riserva di legge prevista in favore della coalizione vincente (si veda la sentenza n. 1197/2012); ne consegue che, alla



presenza di un quoziente decimale, anche inferiore allo 0,50, il seggio dovrebbe essere attribuito alla coalizione vincente;

la questione in diritto è legata alla recente novella normativa introdotta con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 42 del 2010, che modificando e integrando l'articolo 2, commi da 183 a 187, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010), in materia di contenimento delle spese degli enti locali, ha disposto la graduale riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori, sia provinciali che comunali, nella misura del 20 per cento del numero dei componenti esistenti al momento della sua entrata in vigore;

il legislatore, nel disciplinare la riduzione su base percentuale, non ha tenuto conto del fatto che, nel calcolo del premio di maggioranza, si sarebbe potuto determinare un numero di componenti degli organismi collegiali tale da determinare un quoziente con cifre decimali, diversamente da quanto avveniva nel sistema precedente, nel quale, le modalità di arrotondamento non erano previste in quanto qualunque sia la entità dei membri dei consigli comunali in proporzione alla popolazione è sempre possibile calcolare il 60 per cento ottenendo un quoziente intero (si veda il TAR Lombardia, sentenza 4753/2008);

in siffatto contesto, gli uffici centrali elettorali presso i comuni nei quali si svolgevano le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali con popolazione superiore a 15.000 abitanti decidevano, discrezionalmente, se applicare analogicamente il criterio della cifra decimale previsto dagli articoli 71 e 75 del testo unico (caso di Vasto e Lanciano) ovvero rispettare il tenore letterale dell'articolo 73, comma 10, dello stesso Testo unico e, quindi, garantire prima di tutto il rispetto della riserva di legge del 60 per cento dei seggi alla coalizione vincente (caso di Limbiate e Crotone);

l'articolo 73 (Elezione del consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) al comma 10 dispone che: "Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8". A differenza delle altre ipotesi in cui il legislatore assegna alle liste o coalizioni perdenti specificamente il 40 per cento dei seggi (elezione consiglio provinciale e comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti), nel caso di questa norma si prevede l'assegnazione del 60

per cento dei seggi alla coalizione vincente e solo "i restanti seggi" alle altre liste;

la differenza non è solo letterale ma sostanziale, infatti il Consiglio di Stato, sul punto, ha avuto modo di chiarire che l'arrotondamento per difetto dei seggi da assegnare alla coalizione di liste del candidato sindaco vincente non consentirebbe di raggiungere la percentuale minima di seggi alle stesse riservati dalla legge e ciò non corrisponderebbe né alla *ratio* della norma, né alla volontà del legislatore, rivolta a perseguire il fine fondamentale della migliore governabilità dei medi e grandi comuni (sentenza n. 1197/2012). Con tale argomentazione, il supremo consesso amministrativo ha confermato l'assegnazione del premio di maggioranza di 20 consiglieri alla coalizione vincente sulla base del quoziente di 19,20 seggi;

invero, sulla scorta del citato intervento giurisprudenziale del supremo consesso amministrativo, la Prefettura di Avellino, in data 9 marzo 2012, ha diramato la circolare prot. n. 1462-BIS/S.E, rappresentando alle autorità competenti in materia elettorale presenti nella propria circoscrizione la corretta interpretazione dell'articolo 73, comma 10, del testo unico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non voglia esprimersi in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 73, comma 10, del decreto legislativo 267 del 2010 alla luce del recente intervento del Consiglio di Stato in merito alla circostanza che vede diversi soggetti ingiustamente eletti consiglieri comunali in luogo di altri candidati a causa dell'erronea interpretazione della citata norma operata da parte di diversi uffici centrali elettorali;

se alla luce di quanto esposto, in rispetto della corretta interpretazione della norma in questione, non ritenga necessario predisporre al più presto una circolare esplicativa, indirizzata alle prefetture presenti sul territorio nazionale, affinché si adoperino a correggere i verbali di proclamazione degli eletti rispetto ai quali si riscontra l'erronea attribuzione del premio di maggioranza.

(4-08166)

(11 settembre 2012)

RISPOSTA.<sup>(\*)</sup> - Con l'interrogazione si chiedono chiarimenti sulla questione relativa all'attribuzione del premio di maggioranza alla lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, in considerazione dell'indirizzo interpretativo giurisprudenziale dell'art. 73, comma 10, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

---

<sup>(\*)</sup> Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Sulla materia si è pronunciata la V Sezione del Consiglio di Stato con sentenze n. 1197 e 2260, entrambe del 2012, con le quali ha stabilito che la percentuale del 60 per cento, da assegnare alla maggioranza, deve essere determinata, in caso di cifra decimale, attraverso l'arrotondamento per eccesso, anche quando il numero dei consiglieri da attribuire alla lista o gruppo di liste vincenti contenga una cifra decimale inferiore ai 50 centesimi.

La stessa V Sezione con sentenza n. 2928 depositata il 21 maggio 2012 (ma decisa in data anteriore alla sentenza 2260/2012) ribaltando la precedente decisione ha viceversa affermato che la percentuale del 60 per cento dei seggi esprime il numero massimo dei seggi attribuibili e che quindi non si può procedere ad alcun arrotondamento dei decimali all'unità superiore, in quanto la soglia del 60 per cento dei seggi attribuibili alla coalizione vincente non deve essere superata.

Al riguardo, va innanzitutto precisato che ogni valutazione interpretativa in ordine all'applicazione delle norme che regolano la proclamazione dei risultati e l'assegnazione dei seggi nelle elezioni comunali non spetta ad organi governativi, ma direttamente ai singoli uffici centrali costituiti presso i Tribunali competenti, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Peraltro, il Ministero, proprio in vista dell'ultima tornata elettorale del 6 e 7 maggio 2012, ha ritenuto opportuno richiamare l'attenzione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nel procedimento elettorale (in particolare i presidenti degli uffici centrali) su un orientamento giurisprudenziale che appariva ormai consolidato proprio in relazione a contenziosi insorti in merito all'assegnazione del premio di maggioranza e alla conseguente distribuzione dei seggi in favore della lista o gruppo di liste collegate.

In proposito, con la circolare del 10 marzo 2012, sono stati segnalati i principi contenuti nelle già richiamate sentenze n. 1197/2012 e n. 2260/2012 ai sensi delle quali, come già detto, l'arrotondamento deve essere sempre per eccesso, in quanto l'arrotondamento per difetto dei seggi da assegnare alla lista o gruppo di liste collegate al sindaco vincente non consentirebbe di raggiungere la percentuale minima di seggi alle stesse riservati dalla legge (60 per cento) e ciò "non corrisponderebbe né alla ratio della norma, né alla volontà del legislatore, rivolta a perseguire il fine fondamentale della migliore governabilità dei medi e grandi comuni".

Coerentemente a tale indirizzo giurisprudenziale, l'amministrazione ha provveduto ad adeguare i propri programmi di diffusione dei risultati elettorali che, come noto, rivestono carattere meramente officioso.

Successivamente, solo il 21 maggio, e quindi dopo l'effettuazione del secondo turno di votazione, è stata depositata la già citata sentenza n. 2928 della stessa V Sezione del Consiglio di Stato, che ha affermato principi opposti a quelli ritenuti dalle altre due sentenze.

Allo stato, comunque, il Ministero, lungi dal poter emanare "istruzioni vincolanti" per gli uffici centrali presso i Tribunali, auspica il consoli-

damento di un più chiaro orientamento ermeneutico prima di procedere, in occasione delle future consultazioni, all'elaborazione di eventuali nuove istruzioni a carattere generale e di possibili diversi programmi di diffusione dei risultati non ufficiali.

È infine opportuno ricordare che la legge assegna la competenza ad effettuare la proclamazione ufficiale dei risultati esclusivamente agli uffici centrali presso i Tribunali, presieduti da magistrati che decidono autonomamente in base alla loro libera valutazione.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

RUPERTO

(9 novembre 2012)

---

PALMIZIO. - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

da pochi giorni è stata costituita presso l'Istituto scolastico "Laura Bassi" di Bologna una Sezione musicale;

per la presentazione della nuova Sezione, grande vittoria per la città di Bologna, per gli studenti e per tutti quei genitori che si sono battuti per più di un anno chiedendo a gran voce questo nuovo indirizzo scolastico, l'11 luglio 2012 si è tenuta una conferenza stampa con la partecipazione del Sottosegretario Ugolini che ha avuto parole di elogio per il Preside, gli enti locali, le imprese e la società civile, perché tutti hanno collaborato nel dare un'opportunità di formazione in più ai ragazzi;

il Preside, professor Felice Signoretti, ha compiuto i 65 anni di età ad aprile del 2011; la normativa vigente prevedeva per i dirigenti scolastici la possibilità di richiedere la proroga della permanenza in servizio per 2 anni entro il mese di dicembre 2010. Il Preside presentò la richiesta per il prolungamento in servizio ed il 3 agosto 2011 fu rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze l'autorizzazione per la concessione della proroga, limitandola all'anno scolastico 2011/2012;

attualmente sono cambiate le disposizioni di legge con l'innalzamento dell'età pensionabile e si è prevista, per chi si fosse trovato entro il 31 dicembre 2011 alla maturazione dei 40 anni di servizio o al compimento dei 65 anni, la possibilità di fruire della vecchia normativa,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, visto l'ottimo lavoro svolto dal Preside Signoretti, per quanto concerne sia l'attività didattica e amministrativa sia il contributo dato per l'attivazione della Sezione musicale, riconosciuto anche dal Sottosegretario Ugolini, intervenire affinché venga concessa l'autorizzazione alla proroga della permanenza in servizio per l'anno scolastico 2012/2013.

(4-07934)

(12 luglio 2012)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto, con la quale si chiede che venga concessa l'autorizzazione alla proroga in servizio per l'anno scolastico 2012/2013 al dirigente scolastico Felice Signoretti.

Al riguardo si fa presente che la possibilità di richiedere la permanenza in servizio da parte dei dirigenti scolastici è espressamente prevista dall'art. 12 del contratto collettivo nazionale del lavoro area V del 15 luglio 2010.

Si precisa altresì che l'art. 9, comma 31, decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ha equiparato i trattenimenti in servizio da 65 a 67 anni a nuove assunzioni; in quanto tali, gli stessi sono pertanto subordinati alla prescritta autorizzazione di cui all'art. 39 della legge n. 449 del 1997.

Per quanto riguarda il caso specifico, si fa presente che il dirigente scolastico interessato, avendo compiuto il 65° anno di età nel 2011 e avendo ottenuto parere favorevole dall'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna per la proroga in servizio oltre il limite massimo di età, ha ottenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questa amministrazione l'autorizzazione per il solo anno scolastico 2011/2012, non prorogabile, come tutti i dirigenti scolastici che avevano presentato analoga istanza.

Egli non ha reiterato alcuna istanza a permanere in servizio per l'anno scolastico 2012/2013, esprimendo così l'implicita volontà di voler essere collocato a riposo.

La dirigenza del liceo "Laura Bassi" è stata quindi assegnata, a partire dall'anno scolastico 2012/2013, alla dirigente scolastica Claudia Castaldini.

*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

PROFUMO

(15 novembre 2012)

PAPANIA, CRISAFULLI. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

il Dipartimento militare di medicina legale (DMML) "ex Ospedale militare" di Palermo, sito in corso Calatafimini, è un organo sanitario interforze del Ministero della difesa preposto all'espletamento delle funzioni medico-legali;

il DMML fornisce prestazioni professionali medico legali a favore sia dei militari che dei civili in ordine ai benefici legati alla legge n. 210 del 1992 (danni da vaccini e trasfusioni), alla legge n. 335 del 1995 (inabilità al proficuo lavoro), alla legge n. 266 del 2005 (per le disposizioni relative alle vittime del dovere), nonché alle disposizioni legislative per le vittime dell'uranio impoverito;

inoltre, il DMML fornisce consulenza specialistica agli enti che insistono nella propria area di responsabilità in merito alla tutela sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti nocivi professionali ai sensi della normativa vigente di medicina del lavoro ed assicura il sostegno sanitario per: impiego all'estero (protocollo Mandelli, idoneità e controllo), idoneità al servizio militare e prove di efficienza operativa;

atteso che:

il Ministero, nell'ambito di un'operazione di ridimensionamento dell'area logistico-sanitaria, avrebbe deciso di sopprimere, tra gli altri, il DMML;

la proposta, che dovrebbe concretizzarsi nei prossimi 3-5 anni, non trova alcuna giustificazione né di tipo sanitario né di allocazione di personale, tenendo soprattutto conto che il bacino di utenza del Dipartimento è di circa 25.000 unità e offre i suoi servizi, oltre a tutto il personale militare e civile del Ministero della difesa, anche a quello dei Ministeri dell'interno (Polizia dello Stato e Vigili del fuoco), della giustizia (Polizia penitenziaria), dell'economia e delle finanze e dell'ambiente (Guardia di finanza e Guardia forestale), compresi i familiari di primo grado residenti nelle province ed isole di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna;

in particolare, a Palermo sono presenti numerose caserme dell'Esercito italiano, Ministeri, nonché il Comando interregionale dell'Arma dei carabinieri, quello interregionale della Guardia di finanza e, non ultimo, il Comando militare della regione militare Sud;

la struttura DMML di Palermo si trova nel centro della città, in un punto strategico, ovvero sui due assi viari principali che conducono rapidamente all'aeroporto, alla stazione centrale e al porto e, nei prossimi anni, dopo i lavori di metropolitanizzazione già previsti, sarà raggiungibile da ogni punto della città;

inoltre dispone di una zona per l'atterraggio di elicotteri e di posti letto a supporto logistico della Protezione civile in caso di maxi-emergenze;

anche per tali motivi rappresenta, nell'ambito della sanità regionale, un punto di riferimento importante per l'accoglienza provvisoria di vittime, anche allo scopo di non gravare sulle altre realtà ospedaliere civili presenti in città, già oberate dalle normali emergenze giornalieri;

il DMML di Palermo è anche un centro di formazione culturale dell'emergenza e della medicina legale sia per le professionalità che giornalmente operano all'interno della struttura sia per la presenza di studenti universitari che, in ragione della convenzione stipulata tra l'Università degli studi di Palermo e il DMML, vengono a svolgere in questa sede il tirocinio *intra* ed *extra* curriculare "Industry liason office";

è sede di congressi a carattere nazionale della sanità pubblica e della sanità militare;

considerato che:

fortemente penalizzato dall'eventuale chiusura del DMML risulterebbe, inoltre, il personale civile attualmente in servizio presso la struttura che, ancorché riallocato nella stessa città, difficilmente verrebbe ad essere utilizzato per le stesse mansioni;

se attuato, il provvedimento di soppressione del DMML, oltre a causare notevoli disagi al personale e ai cittadini che quotidianamente usufruiscono dei servizi dallo stesso resi, comporterebbe una forte e significativa riduzione della presenza delle Forze armate sul territorio di Palermo, con pesanti ricadute su una città che giornalmente lotta per la sua affermazione e che da tempo reclama, invano, una maggiore presenza dello Stato,

si chiede di sapere se la notizia della soppressione del DMML di Palermo risponda a verità e, in caso affermativo, se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rivedere tale decisione.

(4-08373)

(9 ottobre 2012)

RISPOSTA. - La questione rientra nel più ampio quadro del processo di ristrutturazione e snellimento dell'organizzazione militare, caratterizzato da vari provvedimenti di soppressione, accorpamento e riorganizzazione delle strutture, avviato da alcuni anni e tuttora in divenire, in attuazione di una serie di atti normativi, tesi a meglio modulare le Forze armate alle nuove esigenze.

Tale processo è volto ad ottimizzare tutte le componenti delle Forze armate, ossia quelle di vertice, dell'area operativo-logistica, dell'organizzazione territoriale e della formazione.

In sostanza, si intende perseguire soluzioni tese ad ottenere un migliore rapporto costi/efficacia, attraverso la soppressione di strutture ormai non più funzionali, nonché la ridefinizione delle funzioni di comandi/enti e

il loro accorpamento, per quanto possibile, in chiave interforze e, comunque, di non sovrapposibilità funzionale e territoriale.

Nell'ambito della più ampia revisione dello strumento militare, il riordino della sanità militare riveste particolare importanza, trattandosi di un settore strategico ad alta valenza operativa per l'assolvimento delle missioni internazionali.

Sulla base delle specifiche esigenze, emerse nel corso dei lavori del gruppo di studio interforze e di riunioni con i vertici delle Forze armate/Arma dei carabinieri, nonché sulla base delle proposte di riordino già allo studio, sin dall'anno 2005, in ambito del Ministero, è stato predisposto un progetto di riordino che individua e riassume, per aree funzionali, i provvedimenti e/o gli obiettivi da perseguire.

Lo scopo principale non è soltanto quello di riorganizzare in senso riduttivo le strutture sanitarie, quanto, piuttosto, attraverso la loro razionalizzazione in senso interforze, di aumentarne l'efficienza e, come già detto, il rapporto costi/efficacia.

Come preannunciato dal Ministro nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche del Dicastero, tenutasi il 1° dicembre 2011 presso le Commissioni congiunte 4a Senato e IV Camera, "Bisogna intervenire sullo strumento militare per un ulteriore passo di riconfigurazione che non potrà non investire il suo dimensionamento, le sue strutture e il suo assetto organizzativo (...). Si tratta di una linea che deve essere condivisibile proprio perché portata avanti con rigore, ma anche con equità e trasparenza".

In particolare, l'area della medicina legale è interessata da un complesso ridimensionamento.

Tra i provvedimenti delineati è previsto che i Dipartimenti militari di medicina legale (DMML) di Torino e di Palermo vengano riconfigurati in modo tale che uno dei due, ancora da scegliere, dovrà divenire un polo diagnostico e ambulatoriale e l'altro entrerà a far parte delle strutture di aderenza sanitaria (poliambulatori, laboratori eccetera).

Per completezza d'informazione, si rende noto, altresì, che nell'ambito del riordino della sanità militare è previsto il mantenimento a Palermo del centro di selezione per il reclutamento per continuare ad assicurare un polo di riferimento, in un'area dove il numero delle adesioni ai concorsi per l'immissione nelle Forze armate rimane significativo.

Quanto al reimpiego del personale militare e civile, com'è consuetudine del Ministero nell'affrontare le delicate tematiche connesse alla riorganizzazione delle proprie strutture ordinarie, anche la questione relativa al futuro del Dipartimento militare di medicina legale di Palermo è stata oggetto di opportuna valutazione.

Nello specifico, per il personale militare, in analogia con quanto esperito per le soppressioni o riconfigurazioni sino ad oggi attuate, verranno adottati gli opportuni provvedimenti affinché siano temperate le aspetta-



tive del personale interessato con quelle istituzionali, esaminando, comunque, tutte le situazioni personali/familiari che saranno rappresentate.

Analogamente, si procederà nei riguardi del personale civile, nell'ambito delle procedure di reimpiego previste dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

*Il Ministro della difesa*

DI PAOLA

(13 novembre 2012)

---

*PEDICA. - Ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la coesione territoriale. - Premesso che:*

i punti verdi previsti dal Comune di Roma Capitale sono aree che l'amministrazione comunale concede in gestione a soggetti privati per un periodo di tempo. Il presupposto di questo meccanismo è la convenienza reciproca che si instaura tra il Comune, che si appoggia al privato sociale per realizzare opere di riqualificazione urbana senza gravare il proprio bilancio, e il privato, che si assume i costi operativi, ma può esercitare sulla zona assegnata attività commerciali foriere di profitti come bar, servizi di ristorazione, campi sportivi, asili nido convenzionati, ludoteche, palestre e piscine;

la Procura di Roma ha avviato un'inchiesta su presunti illeciti correlati alla realizzazione da parte dei privati e all'affido di alcune aree dei parchi romani, con la complicità di alcuni funzionari pubblici: i primi avrebbero gonfiato, sfruttando le garanzie del Comune, i *budget* per la realizzazione dei lavori che, in alcuni casi, non sarebbero mai finiti o addirittura mai cominciati;

l'inchiesta, aperta dalla Procura di Roma sulla base di diversi esposti arrivati negli ultimi mesi, è molto complicata, tanto da essere stata delegata a magistrati di due gruppi diversi, quello dei reati contro la pubblica amministrazione e quello per la lotta alla criminalità economica;

l'intenzione degli inquirenti sarebbe quella di andare oltre la "punta dell'*iceberg*", come l'ha definita il giudice per le indagini preliminari Bernadette Nicotra nel provvedimento cautelare, e di cercare di indagare su tutte le aree di riqualificazione urbana date in concessione dal Campidoglio (si veda "NuovoPaesera.it" del 28 marzo 2012);

un progetto, nato nel 1995 e modificato nel corso degli anni, prevedeva la realizzazione di 67 aree su tutto il territorio cittadino destinate ad attività ricreative o sportive. Di queste sono 17 quelle effettivamente avviate;

la vicenda riguarda un contratto di 33 anni, a canone zero, per cui il Campidoglio figura anche come fideiussore per i finanziamenti bancari necessari per le spese di costruzione. Un modo per garantire a tutti i concessionari senza alcuna distinzione un accesso agevolato al credito: basti pensare che per tutto l'affare, e per non avere quasi nulla, il Campidoglio ha firmato fideiussioni per 400 milioni di euro;

la questione sollevata negli esposti è che nella maggioranza dei casi, relativamente ai punti verdi, i lavori non solo non sono mai finiti, ma spesso non sono nemmeno iniziati, a fronte dei fondi che, invece, sono stati elargiti, spesso sulla base di documentazione di avanzamento lavori che, oggi è chiaro, non corrisponde al vero;

il 30 marzo 2012, intanto, sono cominciati gli interrogatori di garanzia delle quattro persone arrestate: gli architetti del Comune Stefano Volpe e Anna Maria Parisi e gli imprenditori Massimo Dolce e Marco Bernardini. Sembrerebbero essere loro gli artefici della maxitruffa (si veda il citato articolo pubblicato su "NuovoPaesesera.it");

considerato che:

della vicenda si sono occupate e continuano ad occuparsi numerosissime testate giornalistiche. In particolare in data 18 aprile 2012 il quotidiano "Il Corriere della sera" anche sul proprio sito *Internet* pubblicava un articolo intitolato "Alemanno e Belviso La rete degli amici e i Punti verde, all'ex Nar due appalti sospetti";

nell'articolo si narra come dagli interrogatori di garanzia degli architetti del Campidoglio arrestati, siano emersi i legami tra il Comune e gli imprenditori;

in particolare l'interrogatorio si concentra sullo stato di avanzamento dei lavori di Spinaceto, necessario agli imprenditori arrestati per ottenere una *tranche* del mutuo dalla Banca di credito cooperativo. In proposito il quotidiano riporta come ad avviso dell'architetto Parisi il vicesindaco Sveva Belviso sarebbe «"intervenuta non solo nei confronti della banca, ma anche dei dirigenti dei punti verdi"» e di come più volte Dolce e Bernardini sarebbero andati a parlare con l'assessore Marco Visconti per lo sblocco dello stato avanzamento lavori;

il quotidiano rivela inoltre il rapporto tra un concessionario, Fabrizio Moro, e Antonio Lucarelli il quale, prima di diventare segretario del Sindaco, era un dipendente del concessionario e questo, secondo l'architetto Volpe, potrebbe essere proprio il motivo per cui Moro sarebbe stato favorito;

in data 19 aprile 2012 il quotidiano "Il Messaggero" pubblicava anche sul proprio sito *Internet* un articolo intitolato "Inchiesta sulle aree verdi spuntano le telefonate di Belviso. Il vicesindaco a Dolce: sollecito la banca di persona. Al vaglio le telefonate tra imprenditore e amministratori", sempre relativo alla vicenda dei punti verdi;

l'articolo riporta la telefonata tra il vicesindaco e Massimo Dolce, che da settimane esercitava forti pressioni sull'amministrazione minacciando di svelare alla banca tutte le carte sulle irregolarità degli altri progetti (Casa Kolbe e Parco Feronia). Nel corso della telefonata il vicesindaco riferisce all'imprenditore la sua intenzione di andare direttamente in banca per parlare della questione, sottolineando come al telefono «"non ti dicono delle cose"». Il quotidiano riferisce che si tratterebbe di un intervento decisivo per una parte dei soldi (solo una parte, perché il resto del denaro è bloccato a seguito della denuncia da parte di un ex socio di Dolce e dell'inchiesta): a dicembre, infatti, vengono liquidati a Dolce 437.000 euro;

su "blitz quotidiano" del 28 marzo 2012 si legge inoltre che «Secondo le prime indagini, i due imprenditori si sarebbero garantiti l'appoggio dei due dipendenti comunali grazie a bonifici, mutui, automobili, *smartphone* e televisori, il tutto pagato 'regolarmente' e non in nero. Lo scopo, secondo quanto emerge anche dalle intercettazioni telefoniche della Guardia di finanza, era di impedire loro di tirarsi fuori nel caso la truffa venisse scoperta. In questo modo Dolce e Bernardini, che al Dipartimento Ambiente si sentivano molto 'protetti', contavano di assicurarsi il silenzio e la fedeltà dei due dirigenti. "Vogliamo tutto tracciato, perché così si sa di voi", dicevano al telefono»;

emerge in modo lampante la gravità della situazione, la complessità della stessa, nonché il coinvolgimento di numerose figure istituzionali, tra cui sembrerebbero potersi comprendere anche il vicesindaco e il sindaco di Roma, i quali, pur avendo ricevuto, secondo quanto riportato sempre dall'articolo de "Il Messaggero", «richieste trasversali di chiarimenti: da Enzo Foschi, consigliere Pd alla Regione, a Daria Rossin, capogruppo de La Destra in Campidoglio», non hanno provveduto ad aprire un'indagine interna relativamente alle irregolarità di cui in premessa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se ai Ministri in indirizzo risultino note le motivazioni per cui i vertici dell'amministrazione non hanno provveduto ad aprire un'inchiesta interna in relazione alla vicenda e se risulti che siano riscontrabili responsabilità in capo agli stessi;

se, data la gravità della situazione contestata, non si ritenga opportuno verificare la bontà dell'operato dell'amministrazione capitolina al fine di assumere eventuali iniziative di competenza.

(4-07344)

(24 aprile 2012)

RISPOSTA. - In merito ai presunti illeciti correlati alla realizzazione da parte di privati di punti verdi nel comune di Roma, in un'ottica di riqualificazione urbana, è in corso un'indagine di polizia giudiziaria che la Procura della Repubblica di Roma ha delegato al nucleo di polizia tributaria ed al gruppo della Guardia di finanza, nell'ambito del procedimento penale n. 35984/11.

Gli accertamenti vertono in particolare su presunti episodi di corruzione che sarebbero stati perpetrati da funzionari del Comune e privati imprenditori nell'ambito della realizzazione delle strutture dei "punti verde Qualità" e della gestione dei relativi servizi.

Più in particolare e compatibilmente con il vincolo di segretezza di cui all'art. 329 del codice di procedura penale, si rappresenta che in data 27 marzo 2012 i menzionati reparti del Corpo hanno eseguito 4 ordinanze di custodia cautelare (di cui 3 in carcere ed una agli arresti domiciliari), nei confronti di due imprenditori e due funzionari pubblici del Comune di Roma per le ipotesi di reato di cui agli articoli 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 479 (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) e 640 (truffa) del codice penale, nonché 25 perquisizioni locali e personali nei confronti di imprenditori, sedi di società ed uffici comunali.

Nello specifico, le indagini hanno evidenziato che gli amministratori di fatto delle società concessionarie di un "punto verde Qualità" avrebbero ottenuto l'erogazione di circa 2.200.000 euro sulla base di false fatture, attestanti lavori mai eseguiti per la realizzazione di quello stesso punto verde.

Il comando provinciale della Guardia di finanza ha reso noto altresì che analoghi riscontri e approfondimenti operativi riguardano le società incaricate della realizzazione delle infrastrutture all'interno di altri 4 "punti verde Qualità" di proprietà del Comune di Roma.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

RUPERTO

(12 novembre 2012)

---

PEDICA, BIONDELLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno come Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per mezzo del quale il Ministero assicura, anche per la difesa civile, il servizio

di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo dalle leggi e dai regolamenti;

con l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, resa effettiva con legge 24 febbraio 1992, n. 225, quest'ultima andava a collocarsi a capo di tutte le attività strettamente connesse alla salvaguardia dell'incolumità pubblica;

conseguentemente, i vigili del fuoco sono stati inseriti in un contesto a giudizio degli interroganti ambiguo, in un sistema in cui sono chiamati ad intervenire in ogni sito emergenziale, pur senza consentire loro un autonomo e pieno intervento che veda interessata ogni tappa dell'operazione, la cui fase finale si conclude con l'affidamento dei lavori al sistema di protezione civile;

la protezione civile, negli ultimi anni, ha assistito a una gestione controversa e alquanto inadeguata delle emergenze territoriali, giungendo al centro di una serie di scandali che, successivamente al terremoto de L'Aquila dell'aprile 2009, ha dimostrato quali cospicui interessi economici fossero alla base delle dannose scelte fatte per mano dei più alti vertici della stessa;

considerato che:

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolge ogni anno oltre 760.000 interventi di soccorso (oltre 2.000 interventi giornalieri), con un organico operativo che conta poco più di 27.000 unità, divise in quattro turni al giorno; ogni giorno in servizio vi sono circa 5.000 unità, oltre a più di 700 direttivi e 3.500 impiegati amministrativi;

a ciò si aggiungono i 50.000 interventi svolti dalla componente volontaria dei vigili del fuoco, con un organico di circa 6.600 unità;

la mancanza di un'ordinata ed efficiente attività di pianificazione e allertamento sottopone i cittadini, e gli stessi vigili, a rischi elevatissimi, determinando dunque il frequente fallimento del coordinamento delle emergenze;

ogni recente emergenza registrata in Italia nell'ultimo periodo ha evidenziato come il progressivo taglio di fondi ai comparti di tutela e salvaguardia dell'incolumità pubblica (sicurezza nazionale), ivi compreso quello dei vigili del fuoco, rischia di trasformarsi in vere e proprie tragedie, anche a causa della mancanza di linearità degli interventi che interessano le varie fasi di soccorso;

la tragedia che per ultimo, il 13 gennaio 2012, ha interessato l'isola del Giglio con l'affondamento della nave Costa "Concordia" ha evidenziato ancora una volta come le ampie competenze tecnico-professionali dei vigili del fuoco consentano loro di operare in condizioni precarie di stabilità, nonostante si tratti pur sempre di personale specialista, tanto necessario quanto svilito dai tagli di spese degli ultimi anni, in particolar modo per ciò che riguarda i portuali, gli elicotteristi, i sommozzatori;

con riferimento alla cosiddetta nuova organizzazione, per quanto riferiscono le organizzazioni sindacali, nonostante la sempre più drammatica carenza di personale, in particolare qualificato (capi reparto e capi squadra), sono state sottratte fondamentali unità dalle squadre operative, per impiegarle in differenti servizi ed orari non pienamente compatibili con le previste attività di soccorso;

considerato inoltre che:

nel Corpo vi è anche la componente volontaria, comprendente cittadini non appartenenti allo stesso, e la componente dei discontinui, lavoratori precari assunti con contratti a termine di 20 giorni fino ad un massimo di 160 giorni all'anno;

i primi sono assegnati ad una sede di servizio del comando e, in caso di necessità durante lo svolgimento delle loro normali attività, vengono richiamati in servizio ed operano nel pieno utilizzo dei mezzi e automezzi necessari per l'espletamento di tali funzioni; i secondi, i cosiddetti discontinui, sono presenti nelle sedi di servizio e svolgono principalmente attività di ufficio o logistica, ma anche quelle inerenti al servizio di soccorso;

il personale specializzato da tempo richiede che ai volontari vengano riconosciuti un adeguato coordinamento e un'idonea formazione al fine di essere di supporto alle attività dello Stato e dei soccorritori, così come si ritiene di estrema importanza la necessità di stabilizzare le migliaia di precari che ogni giorno sono richiamati nei comandi provinciali per completare le squadre di soccorso;

si sta discutendo in questi giorni del decreto del Governo che prevede la delega dell'intera materia al Ministro, il quale si avvale del Dipartimento della protezione civile pur avendo al suo interno un vero e proprio corpo nazionale;

tale decreto, a giudizio degli interroganti opinabile dal punto di vista dei requisiti previsti costituzionalmente per tutti gli atti di necessità e urgenza in capo all'Esecutivo, contiene, secondo quanto trasmesso all'attenzione degli interroganti, previsioni che rischiano di acuire la dicotomia esistente tra Vigili del fuoco e Protezione civile, cui spetterebbero tutte le tipologie di eventi, non più di sola previsione e prevenzione, ma anche di soccorso per allerta meteo ed idrogeologica, interventi idrici e ambientali, tutte operazioni attualmente di competenza del Corpo dei vigili del fuoco,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno avviare un *iter* di riforma che consenta al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella fase emergenziale, di ricoprire un ruolo di fulcro per tutte le attività che richiedano l'utilizzo di precise competenze tecniche, mirando ad un ottimale livello di coordinamento tra tali attività e quelle maggiormente connesse alla protezione civile;

se non si ritenga che la dicotomia tra Vigili del fuoco e Protezione civile, oltre a rallentare e a creare pregiudizio alle attività di intervento immediato, possa costituire un grave danno alle casse statali, nella considera-

zione che, allo stato attuale delle cose, ogni mezzo, struttura, sede risulta duplicato senza che ciò consenta una reale efficienza degli interventi;

se non si ritenga che il Corpo abbia già subito le scelte politiche dettate dall'esigenza di una razionalizzazione delle risorse, avendo rappresentato più volte l'oggetto di tagli assieme agli altri comparti che si occupano di sicurezza nazionale, ora ridotti allo stremo per mancanza di fondi e riduzione di personale;

quali opportuni interventi si intendano porre in atto al fine di operare una rivalutazione del personale dipendente e di risolvere la situazione di totale precarietà che si trovano ad affrontare migliaia di dipendenti ancora privi di contratto definitivo, nonostante la forte specializzazione e l'effettiva continuità temporale del lavoro svolto, nonché di inserire l'attività dei vigili del fuoco nella categoria dei cosiddetti lavori usuranti, per i quali è previsto un regime pensionistico diverso e più consono alle mansioni svolte.

(4-07518)

(22 maggio 2012)

L'RISPOSTA. - *iter* di riforma di protezione civile è stato avviato attraverso l'emanazione del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.

Il provvedimento intende migliorare l'efficacia del sistema nazionale di protezione civile.

Esso, che è stato confermato dalla riforma, vede il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale. Il riconoscimento delle competenze e dell'altissima professionalità e capacità operativa dei vigili del fuoco viene ulteriormente confermato nella direttiva del Dipartimento di protezione civile del 2 maggio 2006, con la quale sono state date indicazioni per il coordinamento operativo di varie tipologie di emergenza. In tale direttiva, nel sottolineare l'importanza dell'attività di primo soccorso e quindi del coordinamento delle operazioni sul luogo dell'evento sin dai primi momenti dell'intervento, vengono individuate specifiche figure di responsabilità; in particolare, il direttore tecnico dei soccorsi viene identificato nel comandante provinciale dei vigili del fuoco o, comunque, nel responsabile delle squadre dei vigili del fuoco presenti sul luogo dell'incidente.

In ordine ai possibili aspetti di "dicotomia", si sottolinea che la riforma ha compiuto un importante passo avanti nel processo di razionalizzazione. Il citato decreto-legge, infatti, intervenendo anche sulla legge quadro in materia di incendi boschivi, dispone il trasferimento della flotta aerea antincendio della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Il trasferimento della flotta aerea antincendio alla struttura dello Stato che, per missione e competenza specialistica, è chiamata prioritariamente all'azione di prevenzione e contrasto degli incendi costituisce un primo ed importante passo nella direzione di una più razionale organizzazione del sistema e di una sua maggiore efficienza operativa.

Un ulteriore tassello è stato aggiunto attraverso l'approvazione da parte del Senato, in sede di conversione del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, di un emendamento che segna il passaggio anche del coordinamento della flotta aerea antincendio a questo Ministero.

In merito alla "situazione di totale precarietà che si trovano ad affrontare migliaia di dipendenti ancora privi di contratto definitivo", si evidenzia che, secondo il disposto dell'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il personale volontario non è legato da un rapporto di impiego all'amministrazione. Tale principio è stato ribadito dall'art. 4, comma 12, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) in base al quale i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non costituiscono rapporti di impiego con l'amministrazione.

Si chiarisce, per completezza, che il sistema normativo attuale prevede, all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005, una riserva di posti, nella misura di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 77 del 2002, in favore del personale volontario del Corpo che, alla data di indizione di un bando di concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco, sia iscritto negli elenchi del personale volontario da almeno 3 anni ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio.

La disposizione costituisce, pertanto, per i volontari dei vigili del fuoco una riserva a regime che si applica a tutti i concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale di vigile del fuoco, distinta da quella speciale di stabilizzazione di cui alla legge n. 296 del 2006.

Con riferimento, infine, al regime pensionistico dei vigili del fuoco, si segnala che l'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede l'emanazione di un regolamento per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Al riguardo si fa presente che tale disposizione regolamentare è stata approvata in Consiglio dei ministri il 26 ottobre 2012, in fase di esame preliminare, per il successivo passaggio ai pareri delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

FERRARA

(9 novembre 2012)



PIGNEDOLI, SOLIANI, GRANAIOLA. - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

l'Enam (Ente nazionale assistenza magistrale) è nato dalla fusione dell'Istituto nazionale orfani dei maestri con l'Istituto nazionale di assistenza magistrale ed è stato istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 190, modificato dalla legge 7 marzo 1957, n. 93, e riordinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70;

l'Enam era un ente pubblico non economico, con personalità giuridica di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, università e ricerca;

l'Enam prestava assistenza al personale ispettivo, direttivo e docente della scuola elementare e materna, sia in attività di servizio che in pensione, nonché ai loro familiari;

il suo regolamento prevedeva le seguenti prestazioni assistenziali: climatico-termali, sanitarie, scolastiche, culturali, cassa mutua di piccolo credito, per gli anziani, straordinaria, previdenziale;

l'ente era autofinanziato esclusivamente dagli insegnanti della scuola primaria e dell'infanzia, nonché dai dirigenti scolastici ex direttori didattici, attraverso la trattenuta obbligatoria dello 0,80 per cento sullo stipendio;

in ossequio al principio della libertà di scelta del dipendente il pagamento di questo contributo avrebbe dovuto essere facoltativo e non obbligatorio;

secondo i dati forniti dall'Enam, i contribuenti erano circa 300.000, tra docenti e dirigenti scolastici, mentre erano 1.300.000 i beneficiari dell'azione di assistenza;

l'85 per cento delle entrate serviva a coprire prestazioni socio-sanitarie (circa 20 milioni di euro nel 2009), interventi per eventi eccezionali come il sisma in Abruzzo (3 milioni di euro) e a sostegno di casi di particolare indigenza e di soggetti non autosufficienti nonché borse di studio agli orfani degli iscritti;

sussidiarietà e solidarietà, valori fondativi dell'Enam, sono da sempre apprezzati da sociologi, politici, istituzioni, tanto che si è affermata la prassi che, quando una categoria di cittadini riesce a operare in solidarietà da sé, autofinanziandosi, per iniziative di carattere sociale, culturale, e di altro tipo, tali scelte devono essere apprezzate e sostenute;

il Consiglio di Stato, con parere n. 681 del 22 febbraio 2010, ha sostenuto che l'attività assistenziale è posta in essere attraverso misure dirette e indirette di erogazione delle prestazioni e può affermarsi che all'Enam è affidato, ormai da anni e nei limiti imposti dalla legge, il ruolo di attore all'interno del sistema sociale in quanto l'ente integra, con le proprie attività,

l'efficacia dello stesso al fine di mettere in campo misure idonee a sostenere e supportare fasce di cittadini che potrebbero essere non sufficientemente sorrette dal sistema pubblico, anche alla luce della tendenza della contrazione della spesa pubblica;

considerato che:

con decreto-legge del 31 maggio 2011, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, n. 122, l'ente è stato soppresso con il trasferimento delle funzioni all'Inpdap, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi, accorpando un ente con finalità esclusivamente assistenziali ad un istituto con finalità prevalentemente previdenziali. È stato inoltre previsto che, con un successivo decreto di natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, verranno trasferite anche tutte le risorse strumentali, umane finanziarie dell'ente soppresso;

l'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto la soppressione, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, dell'Inpdap, con l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente soppresso;

dall'accorpamento dell'Enam all'Inpdap, ed oggi dell'Inpdap all'Inps, consegue il trasferimento a quest'ultimo anche dell'ingente patrimonio immobiliare di case e centri estivi e climatico-termali (con la presenza media annuale di 10.000 persone) costruiti dall'Enam in oltre 60 anni di risparmi e investimenti, un patrimonio che, come ha stimato nel 2009 l'Agenzia del territorio, ha un valore totale di oltre 107 milioni di euro;

rilevato che:

la soppressione dell'Enam, che tra le altre ragioni non gravava sul bilancio dello Stato, essendo finanziato dal contributo del personale a cui sono destinate le prestazioni di natura assistenziale e mutualistica, pare che sia avvenuta senza un confronto di merito e preventivo con le parti sociali;

nonostante la soppressione dei due enti (Enam e Inpdap), per i maestri e gli ex direttori didattici continua a vigere - senza ragioni d'essere - la trattenuta obbligatoria dello 0,8 per cento sullo stipendio;

il contributo, infatti, è destinato dalla legge istitutiva dell'Enam al finanziamento delle prestazioni di natura assistenziale e mutualistica rese dall'Enam medesimo;

il passaggio delle funzioni dell'Enam all'Inpdap prima e all'Inps poi ha reso più che mai incomprensibile ed inaccettabile l'obbligatorietà della trattenuta che ha come unica finalità quella dell'erogazione di servizi di tipo assistenziale,

si chiede di sapere:

se e come i Ministri in indirizzo intendano procedere al fine di assumere le opportune iniziative di carattere normativo, in grado di garantire

una revoca della trattenuta dell'0,8 per cento sugli stipendi di docenti e dirigenti scolastici iscritti all'Enam (che si configurerebbe, in questo momento, come una sottrazione di risorse, indebita ed illegittima), ed assicurare che la contribuzione in favore dell'Inpdap prima e dell'Inps poi, per la parte che prima era versata all'Enam, abbia carattere volontario;

se siano stati valutati gli effetti applicativi della soppressione, considerato che l'accorpamento all'Inpdap prima e all'Inps poi può determinare una carenza delle prestazioni assistenziali prima assicurate dall'Enam;

se non reputino urgente ed indispensabile avviare un ampio e condiviso confronto che preveda il coinvolgimento di tutti gli assistiti-contribuenti per valutare l'utilizzo delle risorse economiche e del patrimonio ex Enam.

(4-07892)

(5 luglio 2012)

RISPOSTA. - Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, la legge n. 122 del 30 luglio 2010 ha disposto la soppressione dell'Enam attribuendone le relative funzioni all'Inpdap e che, con l'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, è stata disposta la soppressione dell'Inpdap con il trasferimento delle relative funzioni all'Inps.

La soppressione dell'Enam non ha influito sulle prestazioni assistenziali e previdenziali dallo stesso erogate e attualmente assicurate dall'INPS, che continua a esigere la ritenuta obbligatoria posta a carico degli assistiti-contribuenti nella misura dello 0,8 per cento sullo stipendio. Tali circostanze sono state indicate dall'Inpdap nella circolare del 25 ottobre 2010 e dall'Inps nella comunicazione agli iscritti del 28 marzo 2012, dove viene assicurata la continuità delle attività istituzionali dell'Enam confermando il mantenimento delle linee di assistenza magistrale attive al momento della soppressione, peraltro nell'osservanza delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e politiche sociali con la circolare del 6 agosto 2010 (con la quale si è chiesto all'Inpdap di procedere senza soluzione di continuità all'erogazione delle prestazioni in raccordo con le strutture del soppresso Enam).

Stante quanto sopra, al momento non pare giustificata una revoca del contributo.

Riguardo al coinvolgimento delle rappresentanze del personale interessato sulle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie e patrimoniali dell'ex Enam, si ricorda che è stato approvato in data 7 dicembre 2010 l'ordine del giorno a firma dei senatori Germontani e Viespoli, contenente l'impegno al Governo a conferire uno specifico riconoscimento degli iscritti

all'ente medesimo, mediante l'istituzione di un comitato, articolato anche a livello provinciale, con compiti di assistenza, di indirizzo e verifica.

L'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha altresì previsto, al comma 6, l'integrazione del Comitato indirizzo e vigilanza (CIV) dell'Inps con 6 ulteriori componenti “per assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi cui corrispondono le funzioni istituzionali di ciascuno degli enti soppressi”.

Successivamente, l'ordine del giorno n. 9/4865 del 26 gennaio 2012, approvato dalla Camera dei deputati, ha previsto l'impegno del Governo “ad assicurare, per quanto di sua competenza, che nell'ambito dell'integrazione del comitato di indirizzo e vigilanza del nuovo INPS sia riconosciuta una rappresentanza anche alla categoria magistrale di cui al soppresso ENAM”.

In merito ai provvedimenti adottati per l'attuazione degli impegni, si rappresenta che la relativa competenza è in capo al Ministero del lavoro, al quale spetta la vigilanza sull'Inps.

*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

PROFUMO

(15 novembre 2012)

---